

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in
materia di procedimento accertativo e di concordato
preventivo biennale

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 dicembre 2023)



Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D51/23

Roma, 13/12/2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 3 novembre 2023, recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita. Ciò in ragione della circostanza che le procedure informatiche necessarie per l'acquisizione dei dati occorrenti all'elaborazione della proposta di concordato devono essere messe a disposizione dei contribuenti, o dei loro intermediari, il più presto possibile e comunque, per il 2024, primo anno di applicazione dell'istituto, entro il mese di aprile.

Cordialmente,

Sen. Luca Cordero

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Schema di decreto legislativo in materia di procedimento accertativo

Relazione illustrativa

Titolo I – Disposizioni in materia di procedimento accertativo

Art. 1 – Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione

Si rende necessario un intervento di coordinamento del d.lgs. n. 218/1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente in specie e, più in generale, con la previsione di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.

Tale principio garantisce il diritto del destinatario dell'atto di esporre le sue difese, completata l'istruttoria e prima del provvedimento impositivo, e corrisponde al dovere dell'amministrazione finanziaria, in adempimento dell'articolo 97 della Costituzione, di aggiornare l'istruttoria "aprendo una finestra" sulle eventuali allegazioni dell'interessato, che è il soggetto più vicino all'oggetto da accertare.

L'accertamento con adesione costituisce, invece, uno strumento di definizione del procedimento, concordato, ed è pertanto un modo alternativo di definizione, fondato sulla prognosi di fondatezza di atti e difese.

Per effetto dell'introduzione in via generalizzata dell'istituto del contraddittorio, e in particolare per effetto della previsione della partecipazione al contribuente, in via preventiva, dello schema di provvedimento quale snodo indefettibile della sequenza procedimentale (presidiato dalla sanzione di annullabilità dell'atto), nel nuovo impianto regolatorio, di norma, non residuano ipotesi di "inviti" ad aderire confezionati al di fuori e dopo il suddetto passaggio procedimentale (men che meno possono esserci avvisi di accertamento non preceduti dal contraddittorio e dunque dall'invito), con l'eccezione della fattispecie di cui al nuovo articolo 5-quater del d.lgs. n. 218 citato e dei casi dei controlli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di urgenza e di pericolo per la riscossione.

Con il **comma 1 dell'articolo 1** viene pertanto operato tale coordinamento, quanto al d.lgs. n. 218/1997, procedendo lungo le seguenti, necessitate, direttrici:

- previsione all'articolo 1 di una disposizione generale (comma 2-bis) che includa anche l'invito alla definizione del "procedimento con adesione" tra le informazioni da inserire nello schema di provvedimento partecipato al contribuente, ai fini del contraddittorio;
- abrogazione dell'invito obbligatorio di cui all'articolo 5-ter. Tale articolo reca una disciplina, parziale e settoriale, del diritto al contraddittorio, superata e assorbita dalla previsione, generale, di cui all'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente di nuovo conio;
- perimetrazione dei casi di procedimento con adesione su istanza del contribuente, previsto agli articoli 6 e 12, attraverso la previsione della loro predicabilità nei soli casi in cui l'Amministrazione, in via di eccezione, è dispensata dall'obbligo di garantire il contraddittorio preventivo, ed in particolare nei casi di urgenza e di pericolo della riscossione. Restano esclusi dall'applicazione del procedimento con adesione su istanza del contribuente gli atti automatizzati e parzialmente automatizzati;
- eliminazione, all'articolo 6, comma 2, del riferimento all'articolo 5 ter, come ostativo all'adesione post accertamento;
- più chiara configurazione dell'articolo 5 come disciplina generale dell'accertamento con adesione, d'ufficio o su istanza del contribuente;



- esplicita previsione della verifica di pagamento dell'importo convenuto (o della prima rata) come condizione per il rilascio di copia dell'accertamento con adesione;
- esplicita previsione, in consonanza con gli orientamenti della Suprema Corte, della applicabilità dell'accertamento con adesione agli atti di recupero;
- omogeneizzazione dei procedimenti previsti agli articoli 5 e 11, attesa l'introduzione generalizzata del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente;
- introduzione della possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-quater) di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione (senza condizioni, ovvero condizionandola alla rimozione di errori manifesti, come ad esempio errori di calcolo) entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria.

Nel caso di adesione "condizionata", l'organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso di "adesione non condizionata", entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. Nel caso di "adesione condizionata" il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha redatto il verbale.

Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell'atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l'accertamento restano sospesi. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

Il comma 2 dell'articolo 1, alla lettera a), al fine di razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo nelle ipotesi di attribuzione di redditi per trasparenza, attesa l'introduzione nell'ordinamento dell'istituto del contraddittorio preventivo, tramite l'inserimento di un nuovo comma nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che la competenza all'emissione dell'atto di accertamento del reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge spetta all'ufficio competente nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale; ciò in analogia a quanto già previsto nel procedimento di adesione.

Il medesimo **comma 2, alla lettera b)** introduce invece delle disposizioni volte a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione.

Nella norma viene descritto un unico procedimento accertativo, indipendentemente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede:

- la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- un unico periodo di decadenza, otto anni dall'utilizzo del credito, del potere di notifica dell'atto;
- il divieto di compensazione per il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso;
- in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;



- l'attribuzione della competenza all'emanazione degli atti, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, all'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il precedente periodo di imposta;

- l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per le relative controversie.

La norma prevede, infine, l'applicazione delle suddette regole, ad eccezione di quelle relative a periodo di decadenza e competenza all'emanazione degli atti, al procedimento di recupero degli importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

Il comma 2 del nuovo articolo 38-bis del dPR n. 600 del 1973 dispone invece, ai fini di una semplificazione dei rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, che con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate si disciplini la possibilità di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche nelle ipotesi in cui il contribuente non sia dotato di firma digitale.

A seguito dell'introduzione del principio generale di partecipazione al procedimento di accertamento, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato il controllo, la tutela del contribuente diventa operativa anche nelle ipotesi in cui, a seguito di accessi, ispezioni e verifiche, sia stato redatto e consegnato un processo verbale di constatazione.

Infine la **lettera d) del comma 2**, al fine di incrementare l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, con effetti di semplificazione e di riduzione dei costi, anche per i contribuenti, procede a modificare la relativa normativa introducendo un nuovo articolo 60-ter al dPR n. 600 del 1973; la precedente **lettera c)** abroga contestualmente il settimo comma dell'articolo 60, in materia di notifica degli atti tramite posta elettronica certificata, del citato dPR n. 600 del 1973.

Il **comma 3 dell'articolo 1**, invece, al fine di omogeneizzare le procedure di accertamento previste dalla normativa vigente, dispone che il contraddittorio previsto in sede di accertamento induttivo per i soggetti che non presentano i modelli ISA sia attivato ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997.

Il **comma 4 dell'articolo 1** reca la tempistica di entrata in vigore delle nuove disposizioni relative agli atti di recupero e della disciplina relativa alla sottoscrizione dei verbali. Contestualmente vengono abrogate le vigenti disposizioni relative agli atti di recupero.

Il successivo **comma 5** chiarisce che i riferimenti normativi riportati negli atti di recupero già emessi prima dell'entrata in vigore del comma 2, lettera b), del medesimo art. 1, sono da intendersi al nuovo art. 38 bis del dPR n. 600 del 1973 mentre il **comma 6** estende l'applicazione della novella normativa contenuta all'articolo 60-ter del dPR n. 600 del 1973 alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione.

Il **comma 7 dell'articolo 1** prevede invece che la nuova disciplina in materia di notificazioni tramite PEC, prevista all'articolo 60-ter del dPR n. 600 del 1973, e richiamata agli articoli 26 e 26-bis del dPR n. 602 del 1973, si applichi agli atti e alle comunicazioni emessi a partire della data di entrata in vigore di tali norme.

Art. 2 – Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio

Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha introdotto, in linea con gli *standard* internazionali, una serie di misure volte a potenziare la base informativa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria



per l'effettuazione delle attività di analisi del rischio finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale, della frode fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti.

Il vasto patrimonio informativo di cui dispone l'Amministrazione finanziaria, per essere correttamente valorizzato ed efficacemente utilizzato, richiede strumenti e tecniche di analisi sempre più evoluti e, conseguentemente, continui investimenti, in termini di specializzazione delle risorse umane e innovazione tecnologica, così da riuscire a trasformare i dati in informazioni e le informazioni in conoscenza, perseguendo altresì obiettivi di semplificazione, efficientamento del processo e riduzione dei costi complessivi e degli oneri a carico della collettività.

In tale contesto, l'analisi del rischio in materia fiscale, grazie alla disponibilità e al tempestivo utilizzo delle informazioni rilevanti, consente di operare interventi idonei a garantire la prevenzione *ex ante*, oltre che la repressione *ex post*, nonché l'attuazione di azioni mirate e un uso più efficiente delle risorse dell'Amministrazione, circoscrivendo i controlli nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale e con minore impatto su cittadini e imprese anche in termini di oneri amministrativi.

Nell'ambito dei controlli fiscali, infatti, il maggiore rischio per i diritti dei contribuenti non è tanto la quantità di dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, ma eventualmente la loro incompletezza e la visione "parziale" che ne deriva, con conseguente possibile alterazione del quadro istruttorio complessivo e compromissione del principio di capacità contributiva e, in definitiva, dell'equità sociale e dell'equilibrio delle finanze pubbliche.

Il potenziamento dell'attività di analisi del rischio è stato ampiamente valorizzato anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che, a completamento delle «azioni», prevede diverse «riforme», intese quali misure destinate a concorrere alla realizzazione degli obiettivi, già indicati nelle *Country Specific Recommendations* rivolte all'Italia dall'Unione Europea, di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo. Tra queste, quella denominata «Riduzione del tax gap», prevede esplicitamente che «L'obiettivo del potenziamento dei controlli sarà realizzato attraverso selezioni più mirate dei contribuenti a maggiore rischio di evasione, rese possibili dall'applicazione di strumenti di data analysis più avanzati e dall'interoperabilità delle banche dati». Tra gli strumenti di *data analysis* vengono citate le «tecniche sempre più avanzate come intelligenza artificiale, machine learning, text mining, analisi delle relazioni».

L'implementazione di piattaforme avanzate di analisi dei dati e l'utilizzo di *software* specialistici, peraltro, richiede piena coerenza con il quadro giuridico unionale e nazionale, con particolare riguardo ai temi del rispetto della riservatezza dei contribuenti e della protezione dei dati personali.

Ciò premesso, con la presente disposizione, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 17 (*Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo*), comma 1, lettere c) ed f), della legge 9 agosto 2023, n. 111, si procede quindi al riordino e al potenziamento delle disposizioni, attualmente contenute in una pluralità di fonti, talvolta anche risalenti, che disciplinano, in maniera non sempre coordinata, le attività di analisi del rischio nel settore fiscale, al fine di pervenire ad un quadro normativo coerente ed unitario, che consenta azioni mirate ed efficaci, tramite una visione sui dati completa e dettagliata, senza pregiudicare le garanzie dei contribuenti.

In particolare, il **comma 1 dell'articolo 2** detta alcune definizioni finalizzate a perimetrare in maniera esaustiva il processo di analisi del rischio, chiarendo, in maniera esplicita, che lo stesso può basarsi anche sull'utilizzo di soluzioni di *machine learning* e intelligenza artificiale. Tale ultima possibilità, invero, pur essendo già prevista dal Regolamento *privacy* - in particolare nelle parti in cui si discorre di profilazione - non risulta ancora espressamente contemplata da una norma definitoria nazionale.



Il successivo **comma 2** conferma che i risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.

Il **comma 3**, per conseguire le suesposte esigenze di interconnessione e per assicurare una visione completa dei dati e delle informazioni disponibili, prevede che - indipendentemente dalle specifiche finalità di acquisizione - l'Agenzia delle entrate possa utilizzare, nello svolgimento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di erogazione di servizi, tutte le informazioni presenti nelle basi dati di cui dispone, ivi comprese quelle presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari e quelle relative alle fatture elettroniche, memorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili. In tal modo, la disposizione conferisce ulteriore vigore alle modifiche apportate all'articolo 2-*ter* del d.lgs. n. 196 del 2003 ad opera del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, che, ha introdotto la possibilità di costituire la base giuridica di un trattamento attraverso un atto amministrativo generale, disponendo altresì che il trattamento di dati per finalità di pubblico interesse, ovvero per l'esercizio di pubblici poteri, è sempre consentito.

Il **comma 4**, valorizzando le modifiche apportate all'articolo 2-*undecies* del d.lgs. n. 196 del 2003 ad opera dell'articolo 1, comma 681, della legge n. 160 del 2019, prevede la possibilità di limitare, con esclusivo riferimento alle attività di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, i diritti degli interessati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, affidando ad un regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze la disciplina di dettaglio e, in particolare, l'individuazione delle misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I **commi 5 e 6** dettano disposizioni di coordinamento con la normativa che disciplina le attività di controllo ai fini delle II.DD. e dell'Imposta sul valore aggiunto.

Il **comma 7** riconosce, attraverso il rinvio ai commi 3 e 4, alla Guardia di finanza la possibilità di utilizzare le informazioni presenti nelle banche dati di cui essa ha la disponibilità, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le finalità di cui all'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015, facendo comunque salva la possibilità di utilizzare per i fini consentiti dalla normativa di riferimento, i dati soggetti all'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, concernenti, rispettivamente, il trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia, e il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

La disposizione ha lo scopo di riconoscere anche alla Guardia di finanza, tenuto conto di quanto previsto per l'Agenzia delle entrate, nei commi 3 e 4, prerogative in materia di analisi di rischio, allineando altresì le finalità d'uso a quelle previste per i dati fattura integrati e per i file XML della fatturazione elettronica.

Il **comma 8** punta a uniformare le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 682 e seguenti della legge n. 160 del 2019, prevedendo che anche la Guardia di finanza, al pari dell'Agenzia delle entrate, possa utilizzare i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone per le medesime finalità di cui all'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015. In questo modo le finalità d'uso sono allineate rispetto a quelle previste per i dati fattura integrati e per i file XML della fatturazione



elettronica, richiamando altresì la possibilità del ricorso a nuove tecnologie e tecniche di analisi avanzate nonché l'applicazione delle disposizioni in tema di trattamento dei dati personali.

Il **comma 9** dispone, altresì, che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, ove ciò sia possibile e, pertanto, non ostino i vigenti regimi di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza (ad esempio riguardanti documenti classificati, documenti coperti da segreto istruttorio, ecc.), condividere tutte le informazioni e gli strumenti informatici di cui dispongono, previa stipula di appositi protocolli d'intesa.

A questo scopo, possono essere costituite, conformemente ai rispettivi ordinamenti, unità integrate di analisi del rischio. In tal modo, oltre a rafforzare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di contrastare i fenomeni lesivi delle ragioni erariali, è possibile creare effetti sinergici ed evitare la duplicazione di investimenti infrastrutturali e umani, evitando altresì la sovrapposizione delle attività. In ultimo, il **comma 10 dell'articolo 2** statuisce che dall'attuazione delle disposizioni in illustrazione non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 – Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le Amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti

La disposizione di cui al **comma 1 dell'articolo 3** introduce e disciplina nuove forme di cooperazione amministrativa tra Stati, in coerenza con le più recenti modifiche della DAC (direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, c.d. "DAC7", recepita con decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32).

Viene, inoltre, armonizzata e resa più organica la disciplina delle attività di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi della Direttiva 2016/11/UE e seguenti modificazioni, nonché con Paesi al di fuori dell'Unione europea, qualora esistano accordi internazionali di riferimento.

La nuova disciplina, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, è in ogni caso finalizzata a minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche.

La revisione sia delle attività svolte ai fini dello scambio delle informazioni di pertinenza sia dell'applicazione delle norme nazionali relative alle imposte sul reddito, mediante il potenziamento degli strumenti cd. di "cooperazione amministrativa avanzata", comportano una più stretta collaborazione e una maggiore interazione tra le amministrazioni finanziarie interessate.

In particolare, al novellato articolo 31 bis viene disciplinata l'attività di scambio di informazioni su richiesta, tanto nei confronti dei Paesi UE quanto delle giurisdizioni terze, con riferimento alle attività che si inseriscono nel procedimento di verifica e accertamento.

Gli articoli 31 bis 1, 31 bis 2, 31 bis 3 e 31 bis 4, invece, disciplinano, in modo più organico e unitario, gli strumenti cd. di "cooperazione amministrativa avanzata", incluse le verifiche congiunte di recente introdotte nell'ordinamento italiano con l'articolo 16 del Decreto Legislativo del 01/03/2023, n. 32. Gli effetti di dette procedure, con particolare riferimento alle rettifiche in diminuzione operate a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti, restano disciplinati dall'articolo 31quater, comma 1, lettera b).

Viene, inoltre, introdotta una specifica disciplina per l'attivazione di forme di cooperazione avanzata con le giurisdizioni terze, in coerenza con quanto previsto per gli Stati membri UE e con gli specifici accordi vigenti a livello bilaterale o multilaterale, la cui prevalenza è assicurata, conformemente



all'articolo 117 della Costituzione, dalla clausola generale di salvaguardia recata dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il **comma 2 dell'articolo 3** precisa che dall'attuazione dell'articolo in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi disciplinate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 4 – Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA

Ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti, in ambito IVA, connessi all'utilizzo abusivo della procedura che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione di beni nell'Unione europea da Paesi extra-UE, con l'**articolo 4** è introdotto il comma 7-quater nel corpo dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'articolo 35 detta disposizioni concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività d'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, anche per il tramite di una stabile organizzazione, precisando quale debba essere il contenuto delle stesse, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione. Tra gli elementi che devono risultare dalla dichiarazione di inizio attività – o da una successiva dichiarazione di variazione – vi rientra anche l'eventuale volontà del soggetto di effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (cfr. art. 35, comma 2, lett. e-bis).

Con riferimento a questa tipologia di operazione, si intende contrastare un ricorrente utilizzo abusivo e fraudolento del regime che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In particolare, con tale procedura gli Stati membri esentano dal versamento dell'IVA le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta, ha i requisiti per essere considerata una cessione intracomunitaria.

L'esperienza operativa ha posto in evidenza che questa procedura spesso è utilizzata in modo fraudolento da parte di operatori non residenti nell'Unione europea che importano merce nel territorio dell'Unione senza adempiere agli obblighi fiscali ai fini IVA. Più in dettaglio, per il tramite di posizioni IVA riferite a prestanomi compiacenti, aperte da rappresentanti fiscali residenti nello Stato membro di destinazione, viene introdotta merce immessa in libera pratica, con pagamento dei dazi doganali, in un diverso Stato membro dove viene trasferita in esenzione di IVA, in quanto l'importazione è seguita da una cessione intracomunitaria.

Nei documenti doganali e negli elenchi riepilogativi deve essere individuato il cessionario e destinatario finale della merce che, in questi casi, corrisponde al soggetto non residente identificato tramite un rappresentante fiscale.

Per contrastare e prevenire tali fenomeni, l'introduzione del comma 7-quater prevede innanzitutto che i soggetti non residenti nel territorio dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo - che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale – possano effettuare operazioni intracomunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia, rimettendo poi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio di detta garanzia.



Il nuovo comma 7-quater prevede, poi, che il rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle entrate una dichiarazione di inizio attività o di variazione di attività - in cui risulti l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), dell'articolo 35 - ha l'obbligo di verificare la veridicità e la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.

Infine, viene previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i termini e le modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza.

Per le stesse finalità, vengono aggiunti alcuni periodi nel terzo comma dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, concernente le ipotesi in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto siano previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

In particolare, si prevede che il rappresentante fiscale debba essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164. In altri termini, il rappresentante fiscale non deve aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari, né aver concluso un accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi; non deve avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; non deve aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; non deve trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (incandidabilità e impossibilità di ricoprire determinate cariche).

Viene altresì previsto che, in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

Infine, si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.

Da ultimo, in caso di violazione degli obblighi di cui al nuovo art. 35, comma 7- quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, viene prevista una specifica sanzione a carico del rappresentante fiscale che si propone di introdurre nell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 5 – Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato dell'apparato sanzionatorio dell'imposta sui premi di assicurazione

La disposizione di cui all'**articolo 5**, al fine di dare attuazione all'articolo 17 (Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo), comma 1, lettera h), n. 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, interviene sulla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, apportando modifiche in tema di revisione dei termini di decadenza per l'emissione degli avvisi in materia di imposta sui premi di assicurazione, prevedendo altresì la possibilità di presentazione di denunce tardive nei termini, in linea con quanto già previsto in ambito dichiarativo nel settore impositivo IVA.

Con il **comma 1, lettera a)**, si prevede la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma



costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. L'introdotta possibilità di presentazione di denunce tardive nei termini è eseguita allineando gli adempimenti dichiarativi a quelli già vigenti in ambito Iva (cfr. articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322 richiamato dall'articolo 8, comma 6 del medesimo decreto).

Con il **comma 1, lettera b)** viene data attuazione al principio direttivo di cui all'articolo 17, comma 1, lett. h), n. 2), della legge n. 111 del 2023 finalizzato alla rivisitazione del termine (previsto dall'articolo 29 della legge n. 1216 del 1961, istitutiva dell'imposta sui contratti assicurativi) per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati per uniformarlo a quelli delle altre imposte indirette.

Il termine decennale attualmente previsto nell'articolo 29 in parola risulta ancorato al periodo di ordinaria prescrizione; tuttavia, a partire dalla riforma tributaria del 1972-1973, l'ordinario periodo di "compimento" dell'azione accertatrice si è andato contraendo ed è attualmente individuato in quello di decadenza quinquennale (come, ad esempio, previsto dall'articolo 57, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).

Nell'ambito della predetta revisione dell'articolo 29 è stato altresì riformato il termine *a quo* a partire dal quale calcolare il decorso del termine di decadenza per le attività di liquidazione delle denunce; a partire dalle denunce presentate relativamente al periodo di imposta 2024 viene previsto che il suddetto termine non decorra più dalla data del versamento, bensì da quello della presentazione della denuncia. Ciò consente di gestire tempestivamente anche le denunce tardive nei termini introdotte dalla precedente lettera a) del comma 1, nonché le denunce integrative. La modifica allinea la disposizione in materia di termini per la liquidazione dell'imposta sulle assicurazioni a quella di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, applicabile anche all'IVA ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 26/02/1999 n. 46.

Con il **comma 2** vengono disciplinati i termini per l'entrata in vigore delle predette disposizioni, chiarendo in tal modo che le modifiche di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) non hanno efficacia retroattiva. Le modifiche di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, mentre le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dagli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Con l'inciso "*Se non stabilito diversamente*" viene fatto salvo il differente termine di vigenza previsto dal novellato articolo 29 della legge n. 1216 del 1961 per quanto attiene le attività di liquidazione delle denunce relative all'imposta sulle assicurazioni applicabile a decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024.

Titolo II

Disciplina del concordato preventivo biennale

Con riferimento all'istituto del Concordato preventivo biennale (CPB), la disposizione introdotta con il presente decreto legislativo si articola in un Titolo suddiviso nei seguenti quattro capi:

- Capo I: sono individuate le disposizioni a carattere generale riferibili a tutte le tipologie di contribuenti per le quali si rende applicabile il CPB;



- Capo II: sono previste le disposizioni del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- Capo III: sono disciplinate le norme del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione del regime forfetario;
- Capo IV: sono definite le disposizioni di coordinamento e chiusura dell'articolato.

In attuazione della legge delega, l'**articolo 6** del Capo I introduce l'istituto del CPB la cui applicazione è destinata ai contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo residenti nel territorio dello Stato.

Nell'**articolo 7** si prevede che, per l'applicazione del CPB, l'Agenzia delle entrate formuli una proposta per la definizione biennale:

- del reddito derivante dall'esercizio d'impresa, o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
- e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Nel successivo **articolo 8** si prevede che l'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta. Con provvedimento del direttore sono individuate i dati e le modalità mediante le quali i soggetti beneficiari effettuano la comunicazione telematica alla Agenzia delle entrate.

In particolare, viene previsto che con il decreto di cui all'**articolo 9**, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di Concordato preventivo biennale.

Viene, quindi, previsto che per il primo anno i software di calcolo del CPB siano resi disponibili entro il mese di aprile.

Nel citato **articolo 9** si dispone altresì che la proposta di concordato sia elaborata, tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente, sulla base di una metodologia che valorizzi, anche attraverso processi decisionali di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando, quanto più possibile, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Il contribuente è tenuto a comunicare i dati necessari per il calcolo della proposta entro il decimo giorno precedente al termine previsto per l'accettazione.

Viene anche stabilito che la predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, venga approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, ove necessario, il Garante per la protezione dei dati personali.

Con il medesimo decreto sono, altresì, definiti forme, modalità e limiti dei trattamenti effettuati.

Viene quindi previsto che, ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati dichiarati dal contribuente ne acquisisca ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

Con il decreto di cui al **comma 1** del citato **articolo 9** sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta, attraverso i programmi informatici utilizzati per la comunicazione dei dati entro il quinto giorno successivo a quello di invio da parte del contribuente dei dati di cui al comma 1.

Il termine entro il quale il contribuente può aderire alla proposta di concordato è quello previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001 n. 435.



Per il primo anno di applicazione del CPB tale termine è posticipato di un mese.

Viene, infine, previsto che l'indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, impedisce l'accesso al concordato stesso.

Nell'**articolo 10**, presente al Capo II, viene definito l'ambito soggettivo di applicazione del concordato relativo ai soggetti ISA anche attraverso l'individuazione di una serie di requisiti per l'accesso.

In particolare, possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dalla applicazione degli ISA che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

a) ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati. A tali fini, ovvero per il conseguimento di un miglior punteggio di affidabilità fiscale, i dati dichiarati possono essere integrati mediante l'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per l'adesione della proposta di concordato dell'articolo 6, hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, interessi e sanzioni, o per contributi previdenziali, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Al riguardo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, si intendono i debiti derivanti:

- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Tali condizioni, disciplinate nel Capo II per i contribuenti ISA, sono poi riproposte nel Capo successivo, in ragione delle medesime logiche, anche per i contribuenti forfetari.

Nell'**articolo 11** sono individuate le ipotesi che non consentono l'accesso al concordato.

Le ipotesi previste possono essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità che sembrano poter minare il presupposto della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui l'istituto dovrebbe fondarsi.

Più in dettaglio è previsto che non possano accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussistono una o più delle seguenti ipotesi:

- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.



Nell'**articolo 12** viene disposto che l'accettazione da parte del contribuente della proposta dell'Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta, impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'Agenzia delle entrate provvede, previa comunicazione al contribuente, all'iscrizione a ruolo delle somme non versate relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive afferenti al concordato.

Viene, infine, previsto che l'Agenzia non procede alla iscrizione a ruolo nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Nel successivo **articolo 13** viene disposto che nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti mantengono tutti gli adempimenti fiscali ordinariamente previsti.

Essi sono, pertanto, tenuti:

- agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali attraverso la presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA.

Nell'**articolo 14** viene statuito che a conclusione del biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 10 e in assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 11, l'Agenzia formula, con le modalità di cui al precedente articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui al precedente articolo 9, comma 3.

Tra le condizioni di accesso al concordato rientra anche la necessità di ottenere, nel secondo anno di applicazione del CPB (si tratta del periodo d'imposta precedente a quello di accesso al secondo biennio del concordato), un punteggio ISA non inferiore a 8.

Viene, quindi, disposto che, in caso di punteggio inferiore a 8, il contribuente, interessato a rinnovare il CPB per il biennio successivo, possa, nella seconda annualità d'imposta del primo biennio, dichiarare maggiori componenti positivi per migliorare il proprio punteggio ISA.

Infine, viene previsto che gli eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale vadano ad incrementare le basi imponibili concordate ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP e rilevino anche ai fini IVA.

Negli **articoli 15 e 16** viene disposto che i redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni e di impresa, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, sono rispettivamente:

- quello di cui all'art. 54, comma 1 del TUIR al netto delle plusvalenze e minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato articolo 54, senza considerare i valori relativi plusvalenze e minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato articolo 54, nonché i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico;
- e quello di cui all'articolo 56 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico senza considerare i valori relativi a plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del predetto testo unico.

Per entrambe le tipologie reddituali il reddito concordato non include, altresì, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui



al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

L'articolo prevede che il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al precedente comma determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 2.000 euro al netto delle eventuali perdite pregresse.

Nel caso di soggetti di cui all'articolo 5, 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci, secondo le rispettive quote di partecipazione.

Con specifico riferimento alla impresa familiare, l'importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 230-bis del codice civile e 5 del TUIR.

Nell'**articolo 17** viene previsto che il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui al precedente comma determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

All'**articolo 18** viene previsto, sulla base di quanto disposto dalla legge delega, che l'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie mentre al successivo **articolo 19** viene disposto che, fermo restando quanto statuito agli articoli 15, 16 e 17, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori, fatta salva la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Viene, quindi, previsto che, in presenza di circostanze eccezionali da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinino minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, avviene la fuoriuscita dal concordato stesso a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

È, infine, disposto che per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La logica dell'estensione dei benefici ISA ai contribuenti che accedono al CPB risiede nella circostanza che l'accesso al CPB e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base della metodologia ISA finalizzata ad individuare i contribuenti con più elevati profili di affidabilità fiscale.

Nell'**articolo 20** viene previsto che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato sia calcolato tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Nel successivo **articolo 21** sono individuate le ipotesi che determinano la cessazione del concordato.



In particolare, è previsto che il concordato cessi di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che per tali attività sia stata prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- b) il contribuente cessa l'attività.

Nell'**articolo 22** sono individuate delle fattispecie in presenza delle quali il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso.

Si tratta dei seguenti casi:

- a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11, ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) relativi ai debiti tributari;
- d) è omesso il versamento delle imposte relative ai redditi oggetto di concordato.

La disposizione di cui al **comma 2 dell'articolo 22**, definisce le violazioni di non lieve entità.

Il successivo **comma 3** specifica invece che le violazioni di cui al comma 1 lettera d), e al comma 2, lettera a), b) e c) n. 1) non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997, purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

All'**articolo 23** del Capo III si prevede l'accesso al concordato preventivo biennale anche per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 mentre al successivo **articolo 24** viene disposto che non possono accedere al CPB i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussistono una delle ipotesi già previste all'articolo 11 valide anche per i contribuenti ISA.

Sono, infine, esclusi dal concordato i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b).

Nell'**articolo 25** viene altresì disposto che l'accettazione da parte del contribuente della proposta dell'Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito, obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive oggetto di concordato. L'Agenzia non procede alla iscrizione a ruolo nel caso in cui il contribuente



abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Nell'**articolo 26** viene disposto che nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i soggetti mantengono tutti gli adempimenti ordinariamente previsti per coloro che aderiscono al regime forfetario.

Nel successivo **articolo 27** viene statuito che decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 24, l'Agenzia formula, con le modalità di cui al precedente articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire secondo quanto previsto al precedente articolo all'articolo 9, comma 3.

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni oggetto di concordato è determinato, ai sensi dell'**articolo 28**, secondo le metodologie di cui all'articolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.

Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori la cui quota non dedotta, anche in conseguenza del predetto reddito minimo, resta deducibile dal reddito complessivo del contribuente.

Nell'**articolo 29** viene previsto, sulla base di quanto disposto dalla legge delega, che l'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinariamente previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario.

Nel successivo **articolo 30** viene disposto che gli eventuali maggiori o minori redditi determinabili secondo le ordinarie regole previste per il regime dei forfetari, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, fatta salva la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Viene quindi previsto che, in presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinino minori redditi secondo le ordinarie regole previste per il regime dei forfetari, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, avviene la fuoriuscita dal concordato stesso a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

Nell'**articolo 31** viene statuito che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato sia calcolato tenendo conto dei redditi concordati mentre nel successivo **articolo 32** sono individuate le ipotesi che determinano la cessazione del concordato.

In particolare, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
- b) il contribuente cessa l'attività.

Si prevede, altresì, all'**articolo 33** che il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifichi una delle condizioni previste nell'articolo 22 ove applicabili.

L'**articolo 34** del Capo IV prevede che per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.



600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrono le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.

Nel medesimo articolo è inoltre previsto che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale, anche per effetto della mancata comunicazione dei dati utili ai fini della elaborazione della proposta, o ne decadono.

Nell'**articolo 35** è previsto che per l'adesione al CPB non si applica la disciplina di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012. In particolare, la previsione in esame, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente in buona fede che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente, ed è strutturata in modo tale da sanare i soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento.

L'esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omissso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.

Nel caso specifico, tuttavia, tenuto conto dell'estrema importanza che assume la tempestività nell'accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma, occorre necessariamente escludere che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell'obbligo di comunicazione ovvero dell'adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.

Viene, infine, previsto, ai fini del decreto in esame, che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

È altresì previsto, dall'**articolo 36**, che prima dell'approvazione delle metodologie di calcolo del CPB per i soggetti ISA sia sentita la commissione di esperti di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il parere eventualmente espresso da tale commissione non ha natura vincolante.

Al fine di consentire ai professionisti e agli altri intermediari fiscali di concentrare la propria attività nell'applicazione del nuovo regime di concordato preventivo biennale, la norma di cui all'**articolo 37** dispone un maggior termine per i versamenti dell'acconto e del saldo in scadenza al 30 giugno per i soggetti che adottato il regime concordatario.

Titolo III **Disposizioni finanziarie e finali**

L'**articolo 38** prevede le disposizioni finanziarie, stabilendo che le maggiori entrate derivanti dall'articolo 4 affluiscono al fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Il comma 2 dispone circa le maggiori entrate erariali stimate per l'anno 2024 e per l'anno 2025 dall'applicazione dell'istituto di cui al Titolo II.



In particolare, le maggiori entrate erariali derivanti dall'attuazione dell'istituto del concordato preventivo biennale sono iscritte sul Fondo di cui all'articolo 22, comma terzo, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023 n. 111. L'utilizzo delle predette entrate è inibito fino al conseguimento dei risultati del monitoraggio delle adesioni all'Istituto del concordato preventivo biennale e dei conseguenti versamenti dell'acconto per l'anno d'imposta 2024, predittivi dei maggiori versamenti attesi nel biennio. Qualora, dagli esiti del predetto monitoraggio risulti che le maggiori entrate erariali realizzatesi sono inferiori rispetto alle risorse indicate al comma 2 dell'articolo, la differenza è accantonata sul medesimo fondo e resa indisponibile. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi maggiori entrate erariali superiori a quanto destinato al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, tali entrate ulteriori sono considerate ai fini del computo previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'utilizzo degli importi stimati di cui al comma 2 dell'articolo 38 resta subordinato, pertanto, alla verifica dei maggiori versamenti ai fini II.DD. previsti da accertarsi in base all'apposito monitoraggio.

Articolo 39- Entrata in vigore e decorrenza

L'articolo in esame reca disposizioni sull'entrata in vigore del decreto e la decorrenza del Titolo II.



Schema di decreto legislativo in materia di procedimento accertativo**RELAZIONE TECNICA**

La modifica al Dlgs n. 218 del 1997, prevista alle **lettere da a) a c) e da e) ad h) del comma 1 dell'articolo 1** sono di tipo procedimentale e non comportano, attesa l'introduzione del contraddittorio obbligatorio preventivo in sede di Statuto del contribuente, significative attività ulteriori per gli Uffici rispetto a quelle che dovrebbero già effettuare; da ciò consegue che tali disposizioni non comportano un incremento degli oneri per l'Erario.

In particolare, l'estensione dell'adesione agli atti di recupero, contenuta alla lettera a) del comma 1, che recepisce un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in vigore di un obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo, dovrebbe incrementare la definizione "spontanea" degli atti e ridurre contestualmente il contenzioso. Al riguardo si osserva che l'adesione per gli atti di recupero non prevede la possibilità di rateizzare e di compensare gli importi dovuti.

Da ciò consegue che, riproducendo le modalità attuali di pagamento di detti atti, anche a tale specifica disposizione non risulta conseguire un incremento degli oneri per l'Erario.

Con riferimento, infine, alla **lettera d) del comma 1 dell'articolo 1**, che prevede l'introduzione nell'ordinamento dell'adesione diretta ai processi verbali di constatazione (PVC), si osserva che, per valutare gli effetti finanziari della norma, occorre confrontare la riduzione sanzionatoria ad 1/6 con le dinamiche proprie della procedura di accertamento con adesione.

In particolare, l'adesione diretta al PVC, pur comportando una riduzione sanzionatoria maggiore rispetto all'accertamento con adesione (ordinario) - conseguente ad un invito al contraddittorio o a un provvedimento impositivo - non permette di modificare il *quantum* dell'imposta connessa alle violazioni constatate. Di contro, l'accertamento con adesione (ordinario) viene perfezionato a seguito di un'interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, che si può concludere con una rivisitazione del *quantum* del tributo e, quindi, con l'applicazione delle sanzioni riproporzionate al nuovo importo dell'imposta evasa.

Ciò premesso, si evidenzia che negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 le sanzioni ridefinite in sede di accertamento con adesione (atto che si perfeziona con il versamento delle somme dovute) risultano ridotte mediamente dell'83%, cioè di un importo equivalente a quello che si avrebbe con la riduzione a 1/6.

Inoltre, si evidenzia che nell'anno 2023, in forza dei commi da 179 a 185 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a:

- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
- inviti al contraddittorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-ter e 11, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023;

le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 sono state applicate nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e, di conseguenza, tale riduzione è stata scontata nei flussi previsionali delle entrate di Bilancio.

Pertanto, dalla disposizione in argomento non derivano effetti negativi di gettito.



Le disposizioni contenute al **comma 2 dell'articolo 1**, invece, sono di tipo procedimentale e non comportano un incremento di oneri per l'Erario.

Anche le disposizioni contenute ai **commi da 3 a 7 dell'articolo 1** sono di tipo procedimentale e non comportano un incremento di oneri per l'Erario.

La disposizione contenuta al **comma 8 dell'articolo 1** prevede, invece, espressamente che l'attuazione delle modifiche normative contenute nei diversi commi dell'articolo 1 non comportano un incremento di oneri per l'Erario; al riguardo, le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti posti a loro carico, anche in relazione ad eventuali potenziamenti delle infrastrutture informatiche necessarie a gestire e garantire la conservazione degli atti e delle attestazioni di notifica, con le risorse umane e strumentali attualmente a disposizione.

La disposizione di cui al successivo **articolo 2**, invece, come affermato espressamente dal comma 10, deve essere attuata dalle amministrazioni interessate utilizzando le risorse umane e strumentali già disponibili e, quindi, alla stessa non vengono ascritti effetti onerosi.

In particolare, l'**articolo 2** ha come obiettivo quello di razionalizzare e potenziare le disposizioni normative che si occupano dell'analisi del rischio di evasione e frode fiscale, che ricomprende tutte le attività finalizzate - attraverso la valorizzazione delle informazioni presenti nelle banche dati di cui dispone l'Amministrazione finanziaria - all'individuazione delle fattispecie maggiormente lesive degli interessi erariali.

Passando ora all'esame dell'articolato normativo, la disposizione (comma 1) chiarisce il significato da attribuire alla locuzione «analisi del rischio», nonché ai suoi elementi essenziali, in modo da fornire agli operatori del diritto un criterio ermeneutico univoco; a tal riguardo, si evidenzia che non vengono analiticamente descritte le varie soluzioni di intelligenza artificiale utilizzabili, poiché le stesse saranno perimetrare da un Regolamento unionale di prossima emanazione. Inoltre, la disposizione (commi 2, 3 e 4) traspone, sistematizzandole, nell'ordinamento tributario alcune delle recenti modifiche che hanno interessato la materia della protezione dei dati personali.

In particolare, muovendosi lungo tre direttrici, la disposizione:

- individua in maniera chiara quali sono le finalità perseguite attraverso le attività di analisi del rischio, identificandole nella prevenzione e nel contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché nello stimolo dell'adempimento spontaneo e nello svolgimento dei controlli preventivi;
- ribadisce la possibilità di utilizzare in maniera integrata, nel perseguimento degli scopi citati, tutte le informazioni presenti nelle banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate, anche attraverso l'interconnessione con altri archivi pubblici gestiti da enti che non appartengono all'Amministrazione finanziaria;
- disciplina la possibilità di limitare, nei limiti in cui ciò sia necessario a garantire l'interesse pubblico generale di prevenire e contrastare gli inadempimenti degli obblighi tributari, alcuni dei diritti degli interessati assicurando, al contempo, che siano adottate idonee misure di garanzia. Quella da ultimo citata è una fattispecie già prevista, in relazione alla materia tributaria, dalla disciplina nazionale e unionale in materia di protezione dei dati personali. Tuttavia, la disposizione in illustrazione affida ad un regolamento del Sig. Ministro dell'Economia e delle finanze il compito di darvi attuazione.

Considerato che le citate disposizioni hanno carattere definitorio, ovvero si limitano a prevedere un uso integrato di banche dati già disponibili, alla stessa non si scrivono effetti di gettito.



Ed ancora, la proposta di intervento normativo (commi 5 e 6) modifica alcune parti dei Testi Unici relativi all'accertamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, in modo da aggiornare, in relazioni alle attività di analisi del rischio, le definizioni in essi contenute che, oramai, sono divenute oltremodo desuete.

Avendo carattere definitorio, le disposizioni citate non producono effetti di gettito.

Nella parte finale dell'articolato (commi 7, 8 e 9) sono presenti delle modifiche volte, sostanzialmente, a rendere applicabile anche alla Guardia di finanza quanto sino ad ora esposto in relazione alle attività di analisi del rischio svolte dall'Agenzia delle entrate, rafforzando, altresì, le forme di collaborazione in essere tra le due istituzioni.

Considerato che le disposizioni in argomento si limitano a prevedere un uso integrato di banche dati già disponibili, o il rafforzamento di modalità operative già esistenti, alla stessa non sia scrivono effetti di gettito.

Da ultimo (comma 10), si afferma che l'attuazione della disposizione in illustrazione deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In termini di individuazione dei soggetti interessati, l'intervento non pone nuovi o diversi oneri a carico di cittadini e imprese, giacché si limita a contestualizzare in ambito fiscale alcune delle previsioni del Codice dell'amministrazione digitale e del Codice della protezione dei dati personali. Inoltre, la disposizione, pur incidendo sulla possibilità di utilizzare in maniera integrata le informazioni disponibili nei data base fiscali, non introduce nuovi adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti. Per quanto concerne, invece, le attività delle pubbliche amministrazioni, si evidenzia che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza dovranno assumere una serie di iniziative tecnico-organizzative volte a dare concretezza alle nuove facoltà istruttorie offerte dalla norma e a istituire le unità integrate di analisi del rischio previste dal comma 9 della norma. Tuttavia, tali attività possono essere svolte in base alle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto degli investimenti che i citati Enti hanno già effettuato nel settore della digitalizzazione e, in particolare, dell'analisi del rischio e delle diverse disposizioni normative che contemplano forme di collaborazione in materia istruttoria e di accertamento. Pertanto, l'intervento appare fattibile sia in termini organizzativi che finanziaria senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** si riferisce al riordino di attività amministrative, a fronte della quale non vi sono effetti di gettito. Anche con riferimento agli strumenti di cooperazione attualmente non disciplinati dal DPR 600/1973, si tratta di strumenti già previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa unionale di riferimento. L'intervento di cui all'**articolo 3**, in sostanza, riguarda attività amministrative che l'Amministrazione finanziaria di fatto già svolge e che può comunque svolgere con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone in base a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Con riferimento all'**articolo 4**, invece, considerando il primo intervento normativo sull'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che si applica ai soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), che adempiono agli obblighi fiscali ai fini IVA tramite un rappresentante fiscale, vincolando la possibilità di accedere al sistema *VIES (VAT Information Exchange System)* alla prestazione di una idonea garanzia, è possibile stimare a seguito dell'introduzione della disposizione effetti positivi sul gettito, a regime, per circa **143 milioni** di euro.

L'importo stimato è frutto di un'analisi effettuata nel comparto dell'*e-commerce*, per il quale sono disponibili i dati trasmessi dalle principali piattaforme di commercio elettronico per il 2022 e i dati dei modelli *Intrastat*.



In relazione a tale comparto, per il 2022, risultano circa 22 mila soggetti non residenti, con rappresentante fiscale in Italia, che hanno acquistato servizi (fonte modelli *Intrastat*), verosimilmente a titolo di commissioni, dalle principali piattaforme elettroniche, per un totale di 420 milioni di euro. Tale importo, versato a titolo di commissioni, equivale a circa 2,1 miliardi di merce venduta. Dal confronto con i dati dichiarativi, è emerso che 7.300 tra i soggetti individuati hanno un volume d'affari inferiore a quello stimato partendo dalle commissioni, per una IVA evasa totale pari a circa 143 milioni di euro.

Il valore stimato dell'IVA evasa è prudenziale, considerato che il calcolo non considera l'evasione connessa alle operazioni effettuate dai soggetti non residenti, con rappresentante fiscale, al di fuori dalle piattaforme elettroniche obbligate alla trasmissione dei dati e le vendite effettuate attraverso i punti vendita fisici, spesso alimentati da merce importata e trasferita in Italia senza alcuna forma di tracciabilità. In merito si evidenzia come la norma proposta consentirà di espungere dal mercato i soggetti evanescenti che non proseguiranno nel disegno illecito anche in virtù delle difficoltà ad ottenere l'idonea garanzia richiesta, spostando la clientela nazionale ad effettuare acquisti verso canali tracciati e *compliant* con gli adempimenti IVA. Per i restanti soggetti la garanzia potrà essere escussa dall'Amministrazione al ricorrere della contestazione dei relativi illeciti non definiti dal contribuente. In relazione alla disposizione che modifica l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, potenziando il presidio sui rappresentati fiscali, si osserva che, per il 2023 (sino ad oggi), risultano registrati 68.000 codici fiscali con rappresentante fiscale a fronte di 5.300 rappresentanti fiscali. Tuttavia, i primi 30 rappresentanti rappresentano circa 60.000 soggetti, con una media di 2000 posizioni per rappresentante. Alla luce dell'esperienza operativa, che ha evidenziato la presenza di frodi fiscali diffuse, realizzate attraverso l'apertura di migliaia di partite IVA da parte di rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, si ritiene che la norma, anche in ragione della garanzia graduata in relazione al numero dei soggetti rappresentati e della solidarietà per il versamento dell'IVA, possa avere effetti positivi sul gettito, già a partire dal 2024; tenuto conto che le modalità tecnico-applicative di tale garanzia verranno definite con decreto Ministeriale e ipotizzando, prudenzialmente, che detto decreto sarà emanato nella prima metà del 2024, per tale ultimo anno le previsioni di maggior gettito sono ridotte del 50%.

Di seguito si riporta il profilo finanziario degli effetti dell'articolo 4:

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	Dal 2027
Effetti di gettito	71,5	143	143	143
Totale	71,5	143	143	143

Le disposizioni contenute al **comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 5** sono di tipo procedimentale e prevedono, rispettivamente, la possibilità di presentazione della dichiarazione dell'imposta sui premi assicurativi tardiva nei termini di 90 giorni dalla scadenza, nonché la riduzione dei termini di decadenza in caso di mancata o infedele denuncia.

Al fine di valutare il possibile impatto in termini di maggiori oneri ovvero di riduzioni di gettito per l'Erario, è stata effettuata una ricognizione delle attività accertative poste in essere nel triennio 2021-2023 allo scopo di effettuare una stima della numerosità dei controlli che annualmente impegnano l'Amministrazione Finanziaria in tema di imposta sulle assicurazioni, valutandone altresì il tempo medio di lavorazione.



Dalla predetta disamina è emerso un *trend* decrescente delle irregolarità riscontrate; tuttavia per ragioni di prudenza nella effettuazione della stima in oggetto, si prende a riferimento il valore medio del numero dei controlli 2021-2023, il quale si attesta sulle 37 unità. Il predetto dato è relativo all'insieme delle diverse attività di accertamento poste in essere nei confronti di soggetti esercenti attività assicurativa - con codici attività 65.11.00 Assicurazioni sulla vita, 65.12.00 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita, 65.20.00 Attività di riassicurazione – nel triennio considerato.

Nel triennio esaminato non risulta, inoltre, emesso alcun atto avente natura accertativa relativo a fattispecie di omessa denuncia presentata entro 90 giorni dal termine ultimo normativamente previsto (fattispecie disciplinata dal comma 1, lettera a) dell'**articolo 5** in commento).

Si ritiene plausibile presumere che nel tempo non si modifichi la numerosità degli atti da emettere nei confronti dei soggetti in argomento.

Conseguentemente si osserva che l'esiguità del numero stimato delle attività accertative può essere gestito dall'amministrazione finanziaria con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone, grazie ad una pianificazione tempestiva delle lavorazioni, in modo da rispettare il diverso termine di decadenza.

Si osserva inoltre che solo il 36% del totale degli atti viene emesso oltre i 5 anni dalla presentazione della dichiarazione: ciò conferma quanto in precedenza evidenziato con riferimento alla capacità per l'Amministrazione finanziaria di gestire con le risorse umane e strumentali a disposizione la riduzione del termine di decadenza senza comportare effetti sulla relativa capacità di contrastare l'evasione del comparto.

Infatti, applicando la suddetta percentuale del 36% alla stima del numero di atti da emettere annualmente in materia di imposta sulle assicurazioni (37 unità), ne consegue che l'Amministrazione dovrà gestire anticipatamente un numero non significativo, che non raggiunge le 14 unità annue.

La previsione di cui al comma 2 dell'**articolo 5** - che prevede che le modifiche di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, mentre le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dagli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, unitamente alle precedenti considerazioni, fanno concludere che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), non comportano effetti negativi di gettito per l'Erario né l'insorgenza di maggiori oneri.

Il **Titolo II** del decreto legislativo disciplina l'istituto del Concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti di minore dimensione di cui all'articolo 17, comma 1, lett. g), n. 2), Legge 9 agosto 2023, n. 111.

Tale disposizione disciplina il procedimento in esito al quale l'Agenzia delle entrate formula una proposta di CPB, che il contribuente può accettare vincolandosi, per il biennio oggetto di concordato, all'obbligo di dichiarare gli importi concordati in relazione:

- ai redditi derivanti dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- e

- al valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

La disciplina in argomento si rivolge a due specifiche tipologie di contribuenti:

- soggetti tenuti all'applicazione degli *Indici sintetici di affidabilità fiscale* (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (SOGGETTI ISA);



- soggetti che aderiscono al regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni (FORFETARI).

In generale, il meccanismo di funzionamento del CPB, disciplinato dalla disposizione in illustrazione, può essere sintetizzato nei seguenti passaggi:

- l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, o dei loro intermediari, anche avvalendosi dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, appositi programmi informatici di ausilio all'elaborazione e all'accettazione della proposta di CPB;
- i contribuenti che intendono aderire alla proposta di CPB trasmettono all'Agenzia delle entrate l'accettazione della proposta;
- l'accettazione può essere effettuata entro il termine per il versamento del saldo delle imposte dovute;
- con l'accettazione il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai due periodi d'imposta oggetto di concordato.
- l'eventuale reddito, o valore della produzione netta, effettivamente conseguito non risulta fiscalmente rilevante nei due periodi di imposta oggetto di concordato;
- l'adesione al CPB non produce effetti ai fini dell'imposta su valore aggiunto, che quindi continua ad applicarsi secondo le modalità ordinarie;
- in caso di adesione al CPB, il contribuente resta vincolato a tutti gli ordinari adempimenti correlati alle imposte sui redditi, all'IRAP ed all'IVA;
- l'adesione al CPB comporta, altresì, che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possano essere effettuati, salvo che in esito all'attività istruttoria condotta dall'Amministrazione finanziaria siano riscontrate le specifiche cause di decadenza dallo stesso CPB;
- inoltre, per i SOGGETTI ISA che aderiscono al CPB, è previsto un'estensione dei benefici premiali riconosciuti ai contribuenti più affidabili (comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50);
- tra le cause di decadenza dal regime è contemplato l'omesso versamento delle somme dovute in esito al concordato;
- infine, viene disposto che l'Amministrazione finanziaria destini parte della propria capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti che non hanno applicato il CPB.

Per quanto specificatamente attiene alla platea di contribuenti cui il CPB si rende applicabile, la disposizione in argomento prevede una serie di cause di esclusione incentrate su fattispecie che possono essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità (es. aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, ovvero aver riportato una condanna per particolari fattispecie a rilevanza penale).

È, inoltre, statuito che siano ammessi al CPB solo i contribuenti che non risultano avere debiti tributari di importo superiore a € 5.000. A tal fine, i contribuenti possono accedere al CPB estinguendo i debiti in argomento ovvero avviando una rateazione degli stessi.

Per i SOGGETTI ISA è, in aggiunta, previsto che sono ammessi al CPB coloro che, in esito all'applicazione degli stessi ISA per il periodo di imposta precedente quelli di applicazione del CPB, abbiano conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a 8. Il punteggio di affidabilità è



migliorabile dal contribuente dichiarando ulteriori componenti positive (UCP) non risultanti dalle scritture contabili. Tali UCP, che risultano rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (comma 9 dell'articolo 9-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2017).

Con specifico riferimento alle basi imponibili oggetto di concordato, la disposizione prevede che:

- per i SOGGETTI ISA, al reddito di lavoro autonomo e a quello di impresa (rilevanti ai fini delle imposte sui redditi) proposti ai contribuenti ai fini del concordato vengano sommati i seguenti ulteriori componenti reddituali:
 - a) plusvalenze e minusvalenze;
 - b) plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive.

Per entrambe le tipologie reddituali si procederà, inoltre, alla sommatoria dei redditi o proventi relativi a partecipazioni in società, associazioni ed enti, ovvero dei componenti positivi e negativi di reddito di natura finanziaria.

L'articolato prevede, infine, che il reddito concordato, al netto dell'effetto derivante da tali aggiunte di componenti positive e negative ed anche considerando eventuali perdite pregresse, non possa essere inferiore a € 2.000.

- per i FORFETARI, il reddito d'impresa, ovvero di lavoro autonomo, non possa essere inferiore a € 2.000.

Considerato che l'adesione al CPB avviene su base volontaria e ipotizzando che il contribuente che decide di aderire abbia razionalmente effettuato tale scelta in esito ad un ragionamento di tipo utilitaristico, è possibile ipotizzare che l'adesione avvenga:

- nel caso in cui si ritenga che il CPB, considerati i possibili orizzonti di sviluppo della propria attività, possa garantire dei benefici economici;
- al fine di usufruire della premialità offerta dall'istituto, declinabile anche in termini di minori oneri connessi alla gestione, da parte del contribuente, delle attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e, quindi, alla riduzione delle occasioni di conflitto e dei conseguenti contenziosi.

Tenuto conto che:

- i requisiti di accesso dovranno essere conservati nel corso della procedura,
- l'istituto del CPB, grazie, tra gli altri, al requisito del punteggio minimo di 8 per potervi accedere, permette di instaurare un rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti basato, similmente a quanto accade per il regime di adempimento collaborativo, su uno scambio tra certezza e *compliance* fiscale,

si ritiene che il nuovo regime possa dare origine a un'emersione di base imponibile e, conseguentemente, ad un effetto positivo di gettito a favore dell'Erario.

In tal senso, un primo punto da valorizzare risiede nella possibilità, per i contribuenti interessati all'adesione, di rimuovere le cause ostative consistenti nella presenza di iscrizioni a ruolo e di dichiarare, per il periodo di imposta 2023, maggiori componenti positivi ai fini ISA, in modo da raggiungere il punteggio minimo di 8.

Inoltre, un altro elemento da considerare consiste nel meccanismo indiretto di incentivazione agli investimenti che verrà innescato dal regime del CPB.

Infatti, come sopra anticipato, la proposta di concordato è volta a cristallizzare, in termini biennali, il reddito operativo prodotto dal contribuente. Inoltre, in base ai criteri direttivi contenuti nell'articolo



9 del presente decreto, detta proposta sarà formulata «con riferimento a specifiche attività economiche, tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati». Pertanto, la base imponibile concordataria sarà determinata partendo da una situazione di elevata *compliance* e valorizzando le possibili evoluzioni del contesto economico.

In base a tali assunti, i contribuenti saranno spinti ad effettuare investimenti che consentano di incrementare la loro redditività operativa, in modo da produrre un reddito effettivo maggiore di quello concordatario. Tale circostanza, oltre a produrre evidenti esternalità positive a favore degli *stakeholder* (es. dipendenti, fornitori etc.) dei contribuenti che aderiscono al CPB, avrà positive ricadute in termini di gettito per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo, infatti, i contribuenti saranno portati a raggiungere un livello di *performance* maggiore di quello che viene scontato nei flussi previsionali delle entrate di Bilancio.

Inoltre, anche se tale extra-reddito non viene immediatamente assoggettato ad imposizione nel corso del primo biennio di CPB, in caso di rinnovo la nuova proposta reddituale terrà conto delle *extra-performance* conseguite dai contribuenti.

In ultimo, si rileva che la causa di decadenza corrispondente all'omesso versamento delle imposte dovute nel corso della procedura, produrrà una notevole compressione del fenomeno della c.d. evasione da riscossione che, in base ai dati della Relazione evasione (vd. tabella a pagina 50) pubblicata nel 2023, nel 2020 ha portato a minori entrate per oltre 12 miliardi.

Fatte tali premesse, al fine di verificare i possibili effetti finanziari correlati all'introduzione del CPB, si evidenzia che la stima è stata sviluppata partendo dai dati contenuti nei modelli dichiarativi presentati in riferimento al periodo di imposta 2021.

Inoltre, tenuto conto che la disposizione in esame prevede modalità applicative del CPB diverse per FORFETARI e per SOGGETTI ISA, si riportano, di seguito, analisi distinte per l'una e l'altra tipologia di soggetti, rispetto alle quali vengono delineate le platee dei potenziali aderenti.

FORFETARI – definizione della platea dei potenziali aderenti

La platea complessiva di contribuenti che aderiscono al regime forfetario nel p.i. 2021 (dati desunti dal terzo fascicolo del modello REDDITI delle persone fisiche, quadro LM, SEZIONE II, Regime forfetario, Determinazione del reddito) è pari a n. 1.777.830.

Per tali soggetti, è stata sviluppata un'analisi volta a stimare l'effetto correlato all'ipotesi che, attratti dai benefici non monetari del CPB innanzi richiamati, una parte dei contribuenti aderiscano allo stesso e, di conseguenza, procedano:

- alla estinzione dei debiti fiscali fino all'importo di € 5.000;
- alla dichiarazione di un reddito concordato almeno pari a €2.000.

Tali soggetti, ove optassero per aderire al CPB, dovrebbero, in particolare, sostenere un onere derivante a seconda dei casi:

- dalla necessità di saldare i debiti fiscali sino a € 5.000;
- dall'obbligo di dichiarare un reddito di almeno € 2.000;
- ovvero, dall'obbligo di saldare i debiti fiscali sino a € 5.000 e di dichiarare un reddito di almeno € 2.000.

Al fine di rendere la stima più prudentiale possibile, la platea cui si riferisce l'analisi è stata limitata solo a coloro per i quali l'onere per accedere al CPB non supera il 10% dei ricavi/compensi dichiarati. La seguente tabella riporta, quindi, i dati relativi agli effetti stimati per la platea di soggetti che presentano un costo di adesione al CPB inferiore al 10% del valore dei ricavi/compensi dichiarati.



A	B	C	D	E	F
Numero contribuenti con PRESENZA RUOLI maggiori di € 5.000	Numero contribuenti con REDDITO dichiarato minore di € 2.000	Numero contribuenti con entrambe le precedenti caratteristiche	Effetto estinzione RUOLI maggiori di € 5.000	Effetto Dichiarazione REDDITO uguale a € 2.000	Effetto totale previsto
364.125	-	-	55.855.894	-	55.855.894
-	46.699	-	-	3.517.049	3.517.049
-	-	15.483	20.054	1.200.258	1.220.312
Totali			55.875.948	4.717.307	60.593.255

Di seguito, si approfondiscono i valori esposti nella precedente tabella.

Colonna A: numerosità dei contribuenti FORFETARI che presentano debiti fiscali di importo superiore a 5.000 e per i quali il costo di estinzione di tali debiti, fino a concorrenza del valore di €5.000, è inferiore al 10% dei propri ricavi/compensi;

Colonna B: numerosità dei contribuenti FORFETARI che hanno dichiarato un reddito minore di € 2000 e per i quali il costo derivante dal dichiarare un reddito almeno pari a € 2.000 è inferiore al 10% dei propri ricavi/compensi;

Colonna C: numerosità dei contribuenti FORFETARI per i quali ricorrono entrambe le condizioni previste in colonna A e colonna B;

Colonna D: effetto derivante dalla estinzione dei debiti fino a concorrenza del valore di € 5.000;

Colonna E: effetto derivante dalla dichiarazione di un reddito almeno uguale a € 2.000. Tale effetto è calcolato come risultato della seguente operazione: maggior importo dichiarato ai fini del raggiungimento della soglia di € 2.000 x aliquota di imposta pari al 15% (cioè l'aliquota ordinaria del regime forfettario);

Colonna F: sommatoria degli importi di colonna D e colonna E.

In ultimo, si evidenzia che:

- l'effetto finanziario positivo connesso al pagamento dei ruoli si verificherà nel 2024;
- l'effetto finanziario positivo derivante dalla maggiore base imponibile dichiarata (pari almeno a € 2000) si produrrà nel 2024 e nel 2025, in occasione del versamento degli acconti riferiti a tali periodi di imposta. A tale ultimo riguardo, si evidenzia che non è necessario tenere conto, per il primo anno di applicazione del nuovo regime, del momento di versamento del saldo, poiché il regime CPB non contempla la possibilità di calcolare gli acconti utilizzando il metodo storico (gli artt. 20 e 31 della disposizione prevedono, infatti, che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati).



SOGGETTI ISA – definizione della platea potenziale

La platea complessiva di contribuenti che applicano gli ISA nel p.i. 2021 (dati desunti dal modello ISA parte integrante dei modelli REDDITI) è pari a n. 2.541.448.

Anche per tali soggetti, come prima fatto per i FORFETARI, viene effettuata un'analisi volta a stimare il possibile effetto correlato all'ipotesi che, attratti dai benefici non monetari del CPB innanzi richiamati, i contribuenti aderiscano al CPB procedendo:

- alla estinzione dei debiti fiscali fino all'importo di € 5.000;
- alla dichiarazione di un reddito concordato almeno pari a €2.000.

In aggiunta, per tali soggetti, viene anche stimato il maggior gettito derivanti dall'adeguamento dei componenti positivi, relativi al periodo di imposta 2023, finalizzato al raggiungimento del punteggio ISA pari a 8.

Al fine di rendere la stima più prudentiale possibile, la platea cui si riferisce l'analisi è stata limitata solo a coloro:

- per i quali l'onere per accedere al CPB non supera il 5% dei ricavi/compensi dichiarati (per i SOGGETTI ISA si è scelto di abbassare tale percentuale rispetto a quella ipotizzata per i FORFETARI tenuto conto che si tratta di soggetti di dimensioni significativamente più rilevanti);
- che non dichiarino una perdita (tale condizione è volta a selezionare solo una platea di soggetti che potenzialmente potrebbero essere in grado di sostenere economicamente il costo in argomento).

Tale platea è stata ulteriormente raffinata individuando solo coloro che presumibilmente potrebbero avere una propensione ad ottenere le condizioni per accedere al CPB.

Al riguardo, è stato stimato un "*tasso di propensione*" al CPB desunto dalla propensione storica a dichiarare **ulteriori componenti positivi** (UCP) ai fini del miglioramento del punteggio ISA manifestata dai contribuenti nel p.i. 2021.

In particolare, tale propensione è calcolata come rapporto tra il numero dei soggetti con reddito maggiore di zero che hanno dichiarato UCP ai fini ISA e il numero dei soggetti con reddito maggiore di zero che hanno applicato gli ISA.

Il *tasso di propensione* così stimato è risultato pari al 6%.

In dettaglio:

	Numerosità
Platea Totale	2.541.448
Soggetti con reddito >0	2.092.417
Soggetti con reddito >0 che hanno dichiarato UCP	124.878
Percentuale propensione indicazione UCP	$(124.878/2.092.417)*100=6\%$



La seguente tabella riporta, inoltre, i dati relativi agli effetti finanziari stimati per la platea in argomento.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Punteggio ISA minore di 8	Presenza ruoli maggiori di € 5.000	Reddito dichiarato minore di € 2.000	Numerosità contribuenti	Effetto Dichiarazione REDDITO uguale a € 2.000	Effetto raggiungimento punteggio ISA maggiore uguale a 8	Effetto estinzione RUOLI maggiori di € 5.000	Sommatoria	Numero soggetti con tasso di propensione al CPB	Effetto totale previsto	Effetti al netto del pagamento dei ruoli
SI	SI	SI	331	114.693	11.427.693	631.563	12.173.949	20	726.556	697.425,14
SI	SI	NO	15.551		648.439.268	36.633.915	685.073.183	928	40.886.004	38.695.366,26
SI	NO	SI	17.906	5.569.522	232.589.080		238.158.602	1.069	14.213.596	14.218.225,49
SI	NO	NO	782.733		10.150.628.413		10.150.628.413	46.714	605.801.891	605.795.917,23
NO	SI	SI	583	230.510		4.194.539	4.425.049	35	264.092	13.838,51
NO	SI	NO	57.425			551.383.780	551.383.780	3.427	32.907.257	-
NO	NO	SI	8.928	3.329.014			3.329.014	533	198.680	198.741,54
NO	NO	NO	872.850							0
Totale									694.998.075	659.619.514,16

I valori esposti nella precedente tabella sono stati determinati nel seguente modo:

Colonna A: presenza della condizione “*punteggio minore di 8 a seguito della applicazione degli ISA*”;

Colonna B: presenza della condizione “*debiti del valore maggiore di €5.000*”;

Colonna C: presenza della condizione “*reddito dichiarato minore di € 2.000*”;

Colonna D: numerosità dei contribuenti SOGGETTI ISA che presentano una o più delle condizioni di cui alle colonne A, B e C e per i quali l’onere relativo al superamento della condizione è inferiore al 5% dei propri ricavi/compensi;

Colonna E: effetto derivante dalla dichiarazione di un reddito almeno uguale a € 2.000.

Tale effetto è calcolato come risultato della seguente operazione:

maggior importo ai fini del raggiungimento di € 2.000 x aliquota media del 40%.

L’aliquota media del 40% è stata calcolata sulla base dei dati pubblicati dal Dipartimento delle finanze sul proprio sito istituzionale per il p.i. 2017, sulla base dei seguenti rapporti:

Imposte sui redditi

- l’*aliquota media per le imprese*, pari a 25,35%, è ottenuta dal rapporto imposta lorda/reddito imponibile (selezionando le imprese con volume d’affari sino a 5,165 milioni di euro);
- l’*aliquota media per i professionisti*, pari a 33,85%, dal rapporto imposta lorda/reddito imponibile (selezionando i lavoratori autonomi con volume d’affari sino a 5,165 milioni di euro).;
- l’*aliquota media complessiva* risulta pari alla *aliquota media per le imprese* ponderata per il numero di imprese + l’*aliquota media per i professionisti* ponderata per il numero di professionisti;

$$(25,35\% * 0,82) + (33,85\% * 0,18) = 20,78\% + 6,10\% = 26,88\%$$



<p><i>IRAP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>l'aliquota media IRAP</i> è calcolata sulla base dell'aliquota ordinaria del 3,9% ponderata per il numero di società che applicano gli ISA rispetto al totale dei contribuenti ISA (47%). $[(1.205.797/2.541.448) * 100] * 3,9/100 = 1,85\%$ <p><i>IVA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>l'aliquota media IVA</i> è calcolata come rapporto tra l'ammontare di UCP dichiarati e quanto versato ai fini IVA relativamente al p.i. 2021. $150.050.249/1.561.619.017/*100= 9,60\%$ <p><i>TOTALE</i></p> <p>26,88 % + 1,85% + 9,60% = 38,25%</p> <p>Tale percentuale viene aumentata fino al 40% per tenere conto anche delle addizionali regionali e comunali.</p>
--

Colonna F viene esposto il dato relativo alla imposta ottenuta dalla dichiarazione di UCP per raggiungere il punteggio 8.

Il dato è così ottenuto:

- 11% dell'importo dei ricavi/compensi dei soggetti con ISA con punteggio minore di 8.
Tale percentuale rappresenta il rapporto mediano tra UCP e ricavi/compensi per i contribuenti che a seguito di dichiarazioni di UCP hanno raggiunto il punteggio ISA almeno pari a 8.
Tale operazione ha la finalità di ottenere partendo dai ricavi/compensi complessivi dichiarati la quota di UCP potenziale per arrivare a 8;
- su tale importo viene quindi applicato il 40% per ottenere l'imposta relativa.

Colonna G: effetto derivante dalla estinzione debiti fino a concorrenza del valore di € 5.000;

Colonna H: sommatoria degli importi di cui alle precedenti colonne E, F e G;

Colonna I: viene esposto il numero di soggetti per i quali si stima un possibile "*tasso di propensione*"
In particolare, le numerosità esposte in colonna D sono considerate solo per il 6%;

Colonna L: effetto calcolato solo per la platea di cui alla colonna I.

Colonna M: effetto calcolato solo per la platea di cui alla colonna I e senza tenere conto del maggior gettito connesso all'estinzione dei ruoli.

In ultimo, si evidenzia che:

- l'effetto finanziario positivo connesso al pagamento dei ruoli e alla dichiarazione di UCP per raggiungere il punteggio 8 si verificherà nel 2024;
- l'effetto finanziario positivo originato dalla maggiore base imponibile (pari almeno a € 2000) si verificherà nel 2024 e nel 2025, in occasione del versamento degli acconti riferiti a tali periodi di imposta. A tale ultimo riguardo, si evidenzia che non è necessario tenere conto, per il primo anno di applicazione del nuovo regime, del momento di versamento del saldo, poiché il regime CPB non prevede la possibilità di calcolare gli acconti utilizzando il metodo storico (gli artt. 20 e 31 della disposizione prevedono, infatti, che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati).



Inoltre, essendo il punteggio ISA di 8 un requisito di accesso, è ragionevole ipotizzare che la proposta reddituale concordataria venga formulata in modo da conservare tale livello di affidabilità fiscale e che i soggetti aderenti, per il biennio 2024-2025, dichiareranno un reddito maggiore rispetto a quello storico, producendo così maggiori entrate che possono essere, prudenzialmente, quantificate per un importo pari a quello prodotto dall'adeguamento degli UCP per il 2023.

Infatti, se, come argomentato, i maggiori componenti positivi da dichiarare per raggiungere il punteggio di 8 portano ad un maggior gettito di 605.801.891, il mantenimento di tale punteggio anche nel biennio concordatario originerà maggiori componenti positivi – e quindi un maggior reddito e un consequenziale maggior gettito – che si può presumere pari a quello prodotto dall'adeguamento funzionale all'adesione. Richiamando quanto sopra precisato in relazione all'obbligo di determinazione degli acconti con il metodo previsionale, tale maggior gettito viene ascritto agli anni 2024 e 2025 senza valorizzare l'eventuale effetto sul versamento dei saldi.

Da ultimo, si rileva che le maggiori entrate derivanti dalla definizione dei ruoli pendenti non vengono considerate ai fini dei maggiori effetti di gettito in quanto già considerate nei tendenziali di finanza pubblica.

A seguire si riporta una tabella che sintetizza gli effetti finanziari in termini di cassa, limitatamente alle maggiori entrate connesse alla dichiarazione di ulteriori componenti ai fini ISA al fine raggiungere il punteggio minimo di 8 (le entrate collegate all'obbligo di dichiarare un reddito minimo di euro 2.000 si considerano, per i soggetti ISA, ricomprese in detto valore):

Importi in euro	2024	2025
Effetto maggior reddito forfettari	4.717.307	4.717.307
Effetto raggiungimento voto 8 soggetti ISA (saldo dell'anno 2023)	605.801.891	---
Maggiori entrate derivanti dai redditi concordati su un punteggio di 8 (acconto con metodo previsionale)	605.801.891	605.801.891
Totale anno	1.216.321.089	610.519.198
Totale complessivo	1.826.840.287	

Si evidenzia di seguito la scomposizione, per singola imposta, del maggior gettito stimato.

In via preliminare, si rileva che il maggior gettito riferito ai contribuenti forfettari risulta interamente imputabile all'IRPEF, poiché detti contribuenti versano un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per quanto concerne, invece, il maggior gettito attribuibile all'adeguamento ai fini ISA, si sintetizzano i passaggi del procedimento di scomposizione:

- 1) *base imponibile teorica*: per determinare la base imponibile teorica, si divide l'importo di Euro **605.801.891** per l'aliquota media del 40%, ottenendo così un valore di Euro 1.514.504.727;
- 2) *determinazione del gettito IRAP e IVA*: per quantificare il gettito relativo all'IVA e all'IRAP, si moltiplicano le aliquote medie di tali imposte per la base imponibile teorica. Operando in tal modo, l'IVA è stimata in Euro 145.392.453,84 (9.60% x 1.514.504.727) e l'IRAP in Euro 28.018.337,46 (1.85% x 1.514.504.727);
- 3) *determinazione del gettito IRES e IRPEF*: sottraendo dal gettito complessivo la quota riferibile all'IRAP e all'IVA, si ottiene l'importo complessivo dell'IRPEF e dell'IRES. In particolare, tale importo è pari a Euro 432.391.099 (605.801.891 - 145.392.453,84 - 28.018.337,46).



Rispetto alla platea di riferimento, è stato determinato il peso percentuale dell'IRPEF e dell'IRES ordinariamente liquidate, che corrisponde al 70% per la prima imposta e al 30% per la seconda. Pertanto, il gettito IRPEF viene stimato in Euro 302.673.769 (70% x 432.391.099) e quello IRES in Euro 129.717.329 (30% x 302.673.769).

In base ai dati ora esposti, si riportano in forma tabellare gli effetti di gettito suddivisi per singolo tributo:

Importi in euro	Tipo di imposta	2024	2025
Effetto maggior reddito forfettari	imposta sostitutiva dell'IRPEF	4.717.307	4.717.307
Effetto raggiungimento voto 8 soggetti ISA (saldo dell'anno 2023)	IRAP	28.018.337	
	IVA	145.392.454	
	IRES	129.717.330	
	IRPEF	302.673.770	---
Maggiori entrate derivanti dai redditi concordati su un punteggio di 8 (acconto con metodo previsionale)	IRAP	28.018.337	28.018.337
	IVA	145.392.454	145.392.454
	IRES	129.717.330	129.717.330
	IRPEF	302.673.770	302.673.770
Totale anno		1.216.321.089	610.519.198
Totale complessivo		1.826.840.287	

Date tali premesse generali in ordine ai possibili effetti di gettito correlati ai meccanismi di funzionamento dell'istituto del CPB, si riporta, di seguito, una disamina delle singole disposizioni, contenute nel Titolo II dell'articolato in esame, al fine di individuare eventuali oneri derivanti dalla introduzione dello stesso istituto.

Gli **articoli 6, 7, 20, 21, 23, 31, 32 e 35** contengono disposizioni di natura meramente procedurale alle quali, pertanto, non si ascrivono effetti di gettito.

Gli **articoli 8, 9, 14, 27** prevedono attività a carico dell'Agenzia delle entrate finalizzate alla attuazione dell'istituto del CPB; tali adempimenti saranno effettuati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Gli **articoli 15, 16, 17, 19 e 28** individuano le basi imponibili oggetto di concordato ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Viene, altresì, dettagliato quali valori contabili non sono oggetto di concordato e devono essere considerati analiticamente nella determinazione del reddito e del valore della produzione netta ai fini IRAP per ciascuna annualità per la quale si applica il CPB.

A tal proposito si osserva che le basi imponibili così determinate, come innanzi evidenziato, possono risultare maggiori o minori rispetto a quelle effettive in ragione del risultato economico che in ciascun anno oggetto di CPB effettivamente conseguito.



In tal senso si deve ritenere che i possibili benefici economici eventualmente goduti da parte della platea che accede al CPB siano controbilanciati dalla parte della platea che non otterrà i benefici economici auspicati.

L'**articolo 34** rubricato "*attività di accertamento*" dispone al comma 1 che per i periodi di imposta oggetto del CPB, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possano essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dallo stesso CPB (**articoli 22 e 33**). La limitazione pertanto riguarda i soli accertamenti di tipo presuntivo limitatamente al reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Non sono, pertanto, precluse attività di controllo mirante a verificare la veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti (al riguardo gli **articoli 13 e 26** dispongono che i contribuenti che aderiscono al CPB restano obbligati agli ordinati adempimenti dichiarativi e contabili) oppure relativi ad imposte diverse da quelle sui redditi derivati dagli esercizi di impresa e lavoro autonomo.

Si tratta, pertanto, di particolari modalità di accertamenti correlati alle tipologie reddituali oggetto di concordato (gli **articoli 12 e 25** al riguardo, prevedono che l'accettazione da parte del contribuente della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato).

Al comma 2 dell'**articolo 34** è, inoltre, previsto che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmino l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Al riguardo, si osserva che la disposizione che disciplina il CPB individua alcune condizioni in presenza delle quali non ne è consentito l'accesso (**articoli 10, 11 e 24**).

Tali ipotesi preclusive mirano ad individuare una platea di contribuenti che dovrebbero ritenersi fiscalmente più affidabili a cui limitare le proposte di concordato; la proposta è, infatti, riservata solo a coloro che non presentano, ad esempio, una significativa esposizione debitoria e non hanno commesso reati particolarmente significativi e, per i soggetti ISA, che hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8.

La previsione del comma 2 prevede, come detto, tra l'altro che nei confronti di tutti coloro che non aderiscono al CPB sia intensificata l'attività di controllo.

Si deve, pertanto, ritenere che la limitazione della attività di accertamento nei confronti dei soggetti verosimilmente più affidabili sia adeguatamente controbilanciata dall'intensificazione dei controlli nei confronti di tutti gli altri.

L'**articolo 36** prevede che la commissione di esperti di cui al comma 8, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sia sentita anche in relazione al CPB prima dell'approvazione della relativa metodologia.

Al riguardo si rileva che il richiamato comma 8 espressamente prevede che "*i componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito*". Inoltre, il comma 19 dell'articolo 9-bis in argomento, dispone che "*dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*".



L'**articolo 37** prevede il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del CPB.

Tale previsione comporta un mero spostamento temporale in avanti della data entro la quale effettuare i versamenti a saldo delle imposte. Non si ravvisano pertanto effetti in termini di gettito.

Tale disposizione appare, peraltro, coerente con quella di cui al precedente articolo 9 che prevede che, per il primo anno di applicazione del CPB, il termine per aderire, correlato al termine per l'effettuazione dei versamenti dei saldi delle imposte, sia differito di un mese.

L'**articolo 38** prevede le disposizioni finanziarie, stabilendo che le maggiori entrate derivanti dall'articolo 4 valutate in 71,5 milioni di euro per l'anno 2024 e in 143 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 affluiscono al fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Il comma 2 dispone circa le maggiori entrate erariali stimate dall'applicazione dell'istituto di cui al Titolo II.

In particolare, tenuto conto che, pur basandosi la metodologia di stima su una conoscenza approfondita delle classi di contribuenti interessati, la stessa sconta l'alea correlata ai relativi comportamenti, le maggiori entrate erariali derivanti dall'attuazione dell'istituto del concordato preventivo biennale sono prudenzialmente iscritte sul Fondo di cui all'articolo 22, comma terzo, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023 n. 111, in misura, approssimata a quella stimata, **di 1.160 milioni di euro per l'anno 2024 e di 582 milioni di euro per l'anno 2025**; tuttavia, l'utilizzo delle predette entrate è prudenzialmente inibito fino al conseguimento dei risultati del monitoraggio delle adesioni all'Istituto del concordato preventivo biennale e dei conseguenti versamenti dell'acconto per l'anno d'imposta 2024, predittivi dei maggiori versamenti attesi nel biennio. Qualora, dagli esiti del predetto monitoraggio, risulti che le maggiori entrate erariali realizzatesi sono inferiori rispetto alle risorse indicate al comma 2 dell'articolo, la differenza è accantonata sul medesimo fondo e resa indisponibile. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi maggiori entrate erariali superiori a quanto destinato al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, tali entrate ulteriori sono considerate ai fini del computo previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'utilizzo degli importi stimati di cui al comma 2 dell'articolo 38 resta subordinato, pertanto, alla verifica dei maggiori versamenti ai fini II.DD. previsti da accertarsi in base all'apposito monitoraggio.

L'**articolo 39** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, precisando che le disposizioni di cui al Titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Schema di decreto legislativo in materia di procedimento accertativo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111 con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, e in particolare l'articolo 17, recante i principi e criteri in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, nonché il comma 1, lettere a), b), c), d), e) f), g), numero 2) e h), numero 2);

Visti, inoltre, gli articoli 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 3, comma 1, lettera a) della predetta legge n. 111 del 2023;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2023;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del ...;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



Titolo I
Disposizioni in materia di procedimento accertativo

Art. 1

(Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione)

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché gli atti di recupero possono essere definiti con adesione del contribuente.";
- 2) nel comma 2 le parole: "e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale," sono soppresse;
- 3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Lo schema di provvedimento comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo, previsto dall'articolo 4 della legge 9 agosto 2023, n. 111, reca altresì l'invito alla definizione del procedimento secondo le disposizioni del presente decreto.";

b) all'articolo 5:

- 1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: "L'ufficio di iniziativa, con lo schema di provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2-bis, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:";
- 2) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c);";

c) l'articolo 5-ter è abrogato;

d) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"5-quater

(Adesione ai verbali di constatazione)

1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4:

- a) senza condizioni;
- b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.

2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione da parte del contribuente al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

4. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.



5. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha redatto il verbale.

6. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e nell'articolo 3, comma 3, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.

7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole “in carta libera” sono soppresse;

2) al comma 2, le parole “non preceduto dall'invito di cui agli articoli 5 e 5-ter” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, non preceduti da un processo verbale di constatazione definibile ai sensi dell'articolo 5-quater”;

f) all'articolo 8:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;

2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole “L'Ufficio” sono aggiunte le seguenti: “, verificato l'avvenuto pagamento.”;

g) all'articolo 11 al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: “L'ufficio di iniziativa, con lo schema di provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2-bis, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati.”; alla lettera b-ter) le parole “hanno dato luogo alla determinazione delle” sono sostituite dalle seguenti “determinano le” ed è aggiunto, in fine, il seguente comma: “1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.”;

h) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In caso di notifica di avviso di accertamento, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.”.



2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all'Ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.”;

b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

“Art. 38-bis

(Atti di recupero)

1. Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:

a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'Ufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dagli articoli 60 e 60-ter. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;

b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

c) l'atto di cui alla lettera a), emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;

d) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

e) la competenza all'emanazione degli atti di cui alla lettera a), emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta;



f) per le controversie relative all'atto di recupero di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. La competenza all'emanazione dell'atto di recupero spetta all'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza è attribuita ad un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore.

2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;

c) all'articolo 60 il settimo comma è abrogato;

d) dopo l'articolo 60-bis è inserito il seguente:

“Art. 60-ter

(Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale)

1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:

a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);

c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 al domicilio digitale professionale



risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente;

d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.

2. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1.

3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile;

b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

4. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.

5. I soggetti di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, comunicando tale domicilio, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità con le quali i soggetti di cui al periodo precedente possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati secondo le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate emanati nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.

6. Ai fini della notificazione e dell'invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'Agenzia delle entrate provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicilia digitali speciali di cui al comma 5 nell'elenco



dei domicili di piattaforma diversificati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58. Il gestore della piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate- Riscossione, nell'elenco dei domicili digitali speciali istituito con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono stabiliti termini e modalità dell'aggiornamento e del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma.”.

3. All'articolo 9-bis, comma 16, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dopo la parola “contraddittorio,” sono aggiunte le seguenti: “da attivare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,”.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) si applicano ai provvedimenti impositivi ivi indicati emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data, fermi restando gli effetti per gli atti emessi precedentemente, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) commi da 421 a 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) commi dal 16 al 20 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. I riferimenti ai commi abrogati contenuti in norme vigenti si intendono effettuati agli atti indicati nell'articolo 38-bis, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 2, lettera b).

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, il secondo comma, è sostituito dal seguente: “La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”;

b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

“Art. 26-bis
(Comunicazioni al domicilio digitale)

1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere c) e d), e 6 si applicano agli atti e alle comunicazioni ivi indicati emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 2

(Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio)

1. In riferimento a tutte le disposizioni di legge che richiamano l'analisi del rischio in materia tributaria, valgono le seguenti definizioni:

a) analisi del rischio: il processo, composto da una o più fasi, che, al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente ad uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi;

b) rischio fiscale: il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario;

c) criterio selettivo: identificazione e tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale;

d) indicatore di rischio desunto o derivato: risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi;

e) analisi deterministica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull'elaborazione di dati, riferiti ad uno o più contribuenti ovvero ad uno o più periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l'avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell'avvio dell'analisi;

f) analisi probabilistica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l'elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento ad un rischio fiscale noto.

2. I risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.

3. Le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone, ivi comprese quelle presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,



n. 214, nonché quelle memorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.

4. Limitatamente alle attività di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2-undecies, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite:

a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 17, 18, 21 e 22 del predetto regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 2016/679;

c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Per le finalità di cui al primo comma, l'Amministrazione finanziaria svolge le opportune attività di analisi del rischio.";

b) all'articolo 32, primo comma, dopo il numero 8-ter) è aggiunto il seguente: "8-quater) svolgere le opportune attività di analisi del rischio.".

6. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo e terzo periodo del primo comma, sono sostituiti dal seguente: "Per il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune attività di analisi del rischio.".

7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alla Guardia di finanza, con riferimento alle informazioni presenti in tutte le banche dati di cui essa dispone, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

8. All'articolo 1, comma 686, legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "comma 682" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127" e le parole "è titolare" sono sostituite dalle seguenti: "dispone, con il ricorso altresì a nuove tecnologie e tecniche di analisi avanzate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.".



9. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza, mediante la stipula di protocolli d'intesa, condividere tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono, salvo le informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, anche tramite la costituzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti, di unità integrate di analisi del rischio. Al personale destinato a dette unità restano applicabili le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che si applicano alle relative amministrazioni.

10. Dalla presente disposizione non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 3

(Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 31-bis e 31-bis.1 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 31-bis

(Scambio di informazioni su richiesta)

1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.

2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'Amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell'Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili.

4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.

5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previsti dal CAPO IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.

6. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.

Articolo 31-bis.1

(Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata)

1. L'Amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche.

2. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al



Capo III della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, in materia di altre forme di cooperazione amministrativa.

3. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.

Articolo 31-bis.2

(Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE))

1. L'Amministrazione finanziaria può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta.

2. La presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri dell'Unione europea, è disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio ovvero dalle specifiche intese concluse con le Autorità competenti delle giurisdizioni terze interessate.

3. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.

4. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.

Articolo 31-bis.3

(Controlli simultanei)

1. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

2. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.

3. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.

4. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.



5. L'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, previa adesione delle autorità estere, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4.

Articolo 31-bis.4
(Verifiche congiunte)

1. Quando la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.

2. Quando l'autorità competente di un altro Stato membro o le autorità competenti di più Stati membri propongono di partecipare ad una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta.

3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorità competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attività di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.

4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:

- a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di chiedere dati ed informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente;
- b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica;
- c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.

5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano. L'esito della verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.



6. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'Amministrazione finanziaria può concludere specifiche intese con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, volti a disciplinare l'attivazione di verifiche congiunte quando la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5.”.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 4

(Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente: “7-quater. In deroga al primo periodo del comma 7-bis, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un'idonea garanzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia di cui al periodo precedente. Il rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione attività, in cui risulti l'esercizio dell'opzione per l'inclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, di cui al comma 2, lettera e-bis) del presente articolo, ha l'obbligo di verificare la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.”;

b) all'articolo 17, al terzo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: “Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.”.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente: “7-quinqies. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non adempie



agli obblighi di cui all'articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000; non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.



Art. 5

(Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato e dell'apparato sanzionatorio dell'imposta sui premi di assicurazione)

1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Sono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.";

b) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29
(Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato)

In caso di infedele denuncia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele.

In caso di omessa denuncia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.

Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta."

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Se non stabilito diversamente, le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.



TITOLO II
Disciplina del Concordato preventivo biennale

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 6
(Finalità)

1. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente Titolo.

Art. 7
(Ambito di applicazione)

1. Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 8
(Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato)

1. L'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.
3. Con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.
4. Per il primo anno di applicazione, i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il mese di aprile.

Art. 9
(Elaborazione e adesione alla proposta di concordato)

1. La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente entro il decimo giorno precedente il termine di cui al comma 3, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali di cui all'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tenuto conto degli



andamenti economici e dei mercati nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ove necessario.

2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta, attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 8, entro il quinto giorno successivo a quello di invio da parte del contribuente dei dati di cui al comma 1.

3. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001 n. 435. Per il primo anno di applicazione, il termine di cui al periodo precedente è posticipato di un mese.

4. L'indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, impedisce l'accesso al concordato stesso.

CAPO II

Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Art. 10

(Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - requisiti)

1. I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente Titolo, ad eccezione di quanto previsto nel Capo III.

2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

a) ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati.

A tali fini, ovvero per il conseguimento di un miglior punteggio di affidabilità fiscale, i dati comunicati possono essere integrati mediante l'indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 9, hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.



Art. 11
(Cause di esclusione)

1. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

- a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento;
- b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Art. 12
(Effetti dell'accettazione della proposta)

1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

2. L'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 13
(Adempimenti)

1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti:

- a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- b) alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 14
(Rinnovo del concordato)

1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui



all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.

2. Al fine di accedere alla nuova proposta di concordato per il biennio successivo, i contribuenti possono dichiarare eventuali ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 determina un corrispondente maggior reddito e maggior valore della produzione netta rispetto a quelli concordati e un maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. La determinazione della maggiore imposta sul valore aggiunto e il relativo versamento avvengono secondo le modalità di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 15

(Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato)

1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza considerare i valori relativi a:

- a) plusvalenze e minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato articolo 54;
- b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di società semplici e di soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Art. 16

(Reddito d'impresa oggetto di concordato)

1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'articolo 56 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a:

- a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
- b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,



n. 917, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni ad esse applicabili.

3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplici e di soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Art. 17

(Valore della produzione netta oggetto di concordato)

1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui al precedente comma determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

Art. 18

(Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)

1. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Art. 19

(Rilevanza delle basi imponibili concordate)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta



ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16.

2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 20

Determinazione degli acconti

1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Art. 21

(Cessazione del concordato)

1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) il contribuente cessa l'attività.

Art. 22

(Decadenza del concordato)

1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:

a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;

b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;



c) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);

d) è omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito della adesione al concordato preventivo biennale.

2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve entità:

a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto;

b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;

c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:

1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;

3) all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

3. Le violazioni di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Capo III

Contribuenti che aderiscono al regime forfetario

Art. 23

Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario

1. I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente Capo.

Art. 24

(Cause di esclusione)

1. Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.



2. Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all'articolo 11.

Art. 25

(Effetti dell'accettazione della proposta)

1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

2. L'Agenzia delle entrate provvede, previa comunicazione al contribuente, all'iscrizione a ruolo delle somme non versate relative alle imposte sui redditi oggetto di concordato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 26

(Adempimenti)

1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 27

(Rinnovo del concordato)

1. Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 24, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.

Art. 28

(Reddito oggetto di concordato)

1. Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014 oggetto di concordato è determinato secondo le metodologie di cui all'articolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014.

Art. 29

(Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)



1. L'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 30

(Rilevanza delle basi imponibili concordate)

1. Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, il concordato stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

Art. 31

(Determinazione degli acconti)

1. L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Art. 32

(Cessazione del concordato)

1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;

b) il contribuente cessa l'attività.

Art. 33

(Decadenza del concordato)

1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni previste nell'articolo 22 ove applicabili.



Capo IV
Disposizioni di coordinamento e conclusive

Art. 34

(Attività di accertamento)

1. Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.
2. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Art. 35

(Disposizioni di coordinamento)

1. Per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. Agli effetti del presente decreto, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Art. 36

(Commissione degli esperti)

1. La commissione di esperti di cui al comma 8, dell'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è sentita per il concordato applicabile ai contribuenti di cui al Capo II, prima dell'approvazione della relativa metodologia.

Art. 37

(Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato)

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle



in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente Titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Titolo III **Disposizioni finanziarie e finali**

Art. 38 ***(Disposizioni finanziarie)***

1. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 4 del presente decreto, valutate in 71,5 milioni di euro per l'anno 2024 e in 143 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 affluiscono al fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della Legge 9 agosto 2023, n. 111.

2. Le maggiori entrate erariali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, lettera b), valutate in 1.160 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 582 milioni di euro per l'anno 2025, sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 22, comma terzo, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023 n. 111.

3. Gli importi di cui comma 2 possono essere utilizzati previo monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze - delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del Titolo II. Qualora, dagli esiti del predetto monitoraggio risulti che le maggiori entrate erariali accertate sono inferiori rispetto alle risorse indicate al comma 2 la differenza è accantonata sul medesimo fondo di cui al comma 2 e resa indisponibile. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi maggiori entrate erariali superiori a quanto destinato al Fondo di cui al comma 2, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 39 ***(Entrata in vigore e decorrenza)***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui al Titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

*Ufficio studi, documentazione giuridica e
qualità della regolazione*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

DAGL/110/ECOFIN/2023

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0012099 P-

del 12/12/2023



49819451

AI DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AI MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Ufficio legislativo

OGGETTO: Schema di decreto legislativo in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale.

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, corredato delle prescritte relazioni, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare l'Intesa della Conferenza Unificata quando perverrà a questo Dipartimento.

Si ravvisa la necessità della trasmissione in via anticipata alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni in ragione della circostanza che le procedure informatiche necessarie per l'acquisizione dei dati occorrenti all'elaborazione della proposta di concordato devono essere messe a disposizione dei contribuenti, o dei loro intermediari, il più presto possibile e comunque, per il 2024, primo anno di applicazione dell'istituto, entro il mese di aprile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Francesca Quadri

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente AIR: Ufficio Legislativo-Finanze

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La revisione del sistema fiscale rappresenta un elemento chiave del programma di Governo, volto al rilancio strutturale dell'Italia sul piano economico e sociale. La riforma, inoltre, è tra le azioni chiave individuate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per dare risposta alle esigenze di riforme strutturali del Paese costituendo parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.

Allo scopo di garantire una tassazione equa, di semplificare la normativa tributaria e di incentivare lo sviluppo economico del Paese, il decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17 della legge delega intende rivedere le attività del procedimento accertativo, con un consolidamento del principio del legittimo affidamento del contribuente e l'introduzione del principio del contraddittorio preventivo generalizzato, introducendo altresì misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti e assicurino la certezza del diritto tributario, e più in generale l'efficienza del procedimento accertativo. Tali obiettivi sono perseguiti anche mediante la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio. Il potenziamento di tale attività, attraverso l'accesso tempestivo e l'efficiente utilizzo delle informazioni fiscali, consentirà l'attuazione di azioni mirate e l'ottimizzazione delle risorse amministrative, focalizzando i controlli su soggetti a maggiore rischio fiscale, con un impatto minore su cittadini e imprese in termini di oneri amministrativi.

Allo scopo di dare attuazione all'articolo 17, comma 1, lettera h), n. 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, nella parte in cui prevede, come obiettivo della delega, la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, il legislatore interviene sulla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, prevedendo la possibilità di presentazione di denunce tardive nei termini, in linea con quanto già previsto in ambito di dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Ai fini dell'attuazione del principio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), si intende rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione

nell'Unione europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione europea nonché del regime dei dazi. Inoltre, in coerenza con il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, che ha recepito Direttiva UE 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, c.d. "DAC7", la disposizione in commento introduce e disciplina nuove forme di cooperazione amministrativa tra Stati, al fine di rafforzare lo scambio di informazioni nonché offrire nuovi strumenti di contrasto all'evasione transnazionale.

Agli **articoli da 6 a 37**, esordisce infine la disciplina del concordato preventivo biennale, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera g), punto 2, della legge delega al Governo per la riforma fiscale. Tale istituto, finalizzato a razionalizzare gli obblighi dichiarativi nonché a favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie, è rivolto ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato. In particolare, rientrano tra i soggetti di minori dimensioni destinatari del predetto istituto i contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e i contribuenti che aderiscono al regime forfetario. Ai fini dell'applicazione del concordato, l'Agenzia delle entrate, mediante l'utilizzo delle reti telematiche e appositi programmi informatici, anche sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti, formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta. Tale proposta viene messa a disposizione dei contribuenti. L'accettazione da parte del contribuente della proposta formulata dall'Agenzia delle entrate impegna lo stesso a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il nostro sistema tributario si caratterizza per un livello di pressione fiscale tra i più elevati d'Europa, con conseguenze in termini di crescita economica del Paese.

Lo stesso, inoltre, appare il frutto della stratificazione di continui interventi di modifica e di integrazione, succedutisi nel corso degli anni, anche a fronte di esigenze contingenti, che hanno minato la coerenza e la sistematicità del sistema nel suo complesso. La presenza di regimi di tassazione tra loro differenti richiede, poi, un intervento di semplificazione e di riorganizzazione del sistema impositivo.

Il recupero dell'equità e dell'efficienza del sistema fiscale nonché della coerenza e della sistematicità delle disposizioni tributarie concorre a costruire un contesto di maggiore stabilità, conoscibilità e certezza per le attività imprenditoriali e di maggiore attrattività per gli investimenti.

Il raggiungimento di tali obiettivi risulta affidato alle previsioni contenute nella legge delega oggetto di attuazione, che offre la cornice normativa, all'interno della quale trova collocazione il decreto legislativo in commento che l'esecutivo è chiamato ad adottare.

Le norme contenute nel presente decreto delegato costituiscono specifica attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 della legge delega al Governo per la revisione fiscale dell'11 agosto 2023, n. 111. Tale disposizione persegue l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema di accertamento, potenziare l'applicazione del contraddittorio, riordinare la

disciplina in materia di attività di analisi del rischio, introdurre specifiche forme di cooperazione internazionale, prevenire e contrastare i fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA nonché revisionare i termini di accertamento e l'apparato sanzionatorio in relazione all'imposta sui premi di assicurazione.

In tale contesto si inquadra la previsione di cui all'articolo 1 che, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 17 (Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo), comma 1, lettere a) e b), della legge 9 agosto 2023, n. 111, si propone, innanzitutto, di operare un intervento di coordinamento del decreto legislativo n. 218 del 1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente, in particolare, nella parte in cui è previsto un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.

L'introduzione in via generalizzata dell'istituto del contraddittorio e l'estensione di tale principio nell'ambito del procedimento di adesione disciplinato dal decreto legislativo n. 218 del 1997, rappresentano un importante tassello nel percorso intrapreso dall'Amministrazione finanziaria teso a garantire l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento. Il contraddittorio preventivo, infatti, oltre a permettere al contribuente di partecipare alla fase di analisi dei dati e delle informazioni raccolti dall'ufficio nella fase istruttoria, consente contestualmente all'ufficio di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando ulteriormente la sostenibilità della pretesa impositiva. Inoltre, con le nuove disposizioni sull'accertamento con adesione si intende rendere più chiaro il procedimento in caso di attivazione d'ufficio o su istanza del contribuente, nonché estendere l'ambito di applicazione anche agli atti di recupero.

Nel corpo dell'**articolo 1** è stata altresì proposta una specifica disposizione che consente ai contribuenti di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. L'adesione del contribuente viene strutturata con due distinti percorsi, differenziati a seconda che l'adesione stessa avvenga senza condizioni ovvero sia condizionata dalla rimozione di errori manifesti.

Ulteriore finalità perseguita dall'**articolo 1** consiste nella razionalizzazione e omogeneizzazione del procedimento accertativo, sia quello relativo alle ipotesi di attribuzione di redditi per trasparenza, con specifico riguardo all'individuazione dell'ufficio competente all'emissione dell'atto di accertamento del reddito di partecipazione, sia quello di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, tramite introduzione di un'unica disciplina relativa al procedimento accertativo indipendentemente dalla natura del credito. Le medesime regole che disciplinano il procedimento per il recupero dei crediti, ad eccezione di quelle relative al periodo di decadenza e alla competenza all'emanazione degli atti vengono estese anche al procedimento di recupero degli importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

In un'ottica di semplificazione dei rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, viene inoltre introdotta la possibilità di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche nelle ipotesi in cui il contribuente non sia dotato di firma digitale.

L'obiettivo di semplificazione del procedimento viene perseguito anche tramite l'introduzione del nuovo articolo 60-ter nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600

del 1973, teso a incrementare l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria. Contestualmente viene abrogato il settimo comma dell'articolo 60, in materia di notifica degli atti tramite posta elettronica certificata, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le nuove disposizioni contenute all'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono estese anche alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione.

L'**articolo 2** ha come obiettivo quello di razionalizzare e potenziare le disposizioni normative che si occupano dell'analisi del rischio di evasione e frode fiscale, che ricomprende tutte le attività finalizzate - attraverso la valorizzazione delle informazioni presenti nelle banche dati di cui dispone l'Amministrazione finanziaria - all'individuazione delle fattispecie maggiormente lesive degli interessi erariali.

Si tratta, in particolare, di un'attività - oggetto peraltro di grande interesse nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - che, grazie alla disponibilità e al tempestivo utilizzo delle informazioni rilevanti, consente di operare interventi idonei a garantire la prevenzione ex ante, oltre che la repressione ex post, nonché l'attuazione di azioni mirate e un uso più efficiente delle risorse dell'Amministrazione, circoscrivendo i controlli nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale e con minore impatto su cittadini e imprese, anche in termini di oneri amministrativi.

In considerazione della rilevanza economico-sociale della funzione svolta dalle attività di analisi del rischio, nel corso del tempo sono state adottate diverse misure normative, anche riferite al settore della protezione dei dati personali, volte a potenziare la capacità operativa dell'Amministrazione finanziaria - con conseguente stratificazione di numerose disposizioni che regolano la medesima materia - e ciò ha reso necessario un intervento di razionalizzazione e riordino volto a tutelare il principio di certezza del diritto e a incrementare ulteriormente, grazie all'utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale e tecniche di *machine learning*, l'azione di prevenzione e contrasto alle fattispecie più gravi di evasione e frode fiscale.

In tale contesto è, quindi, intervenuta la legge di delega fiscale - articolo 2 (Principi generali del diritto tributario nazionale), comma 1, lett. b), punti 1) e 2) e articolo 17 (Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo), comma 1, lettere c) ed f), della legge 9 agosto 2023, n. 111 - allo scopo di:

- prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso:
 - o la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali;
 - o la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali;
- razionalizzare e riordinare le disposizioni normative che, direttamente o indirettamente, disciplinano l'attività di analisi del rischio in materia fiscale;

- adottare misure volte, da un lato, a garantire il pieno utilizzo e l'interoperabilità delle basi dati ed il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale e, dall'altro, ad armonizzare dette attività con la normativa in materia di privacy e accesso.

Passando ora all'esame dell'articolato normativo, la disposizione (comma 1) chiarisce il significato da attribuire alla locuzione «analisi del rischio», nonché ai suoi elementi essenziali, in modo da fornire agli operatori del diritto un criterio ermeneutico univoco; a tal riguardo, si evidenzia che non vengono analiticamente descritte le varie soluzioni di intelligenza artificiale utilizzabili, poiché le stesse saranno perimetrare da un Regolamento unionale di prossima emanazione. Inoltre, la disposizione (commi 2, 3 e 4) traspone, sistematizzandole, nell'ordinamento tributario alcune delle recenti modifiche che hanno interessato la materia della protezione dei dati personali.

In particolare, muovendosi lungo tre direttrici, la disposizione:

- individua in maniera chiara quali sono le finalità perseguite attraverso le attività di analisi del rischio, identificandole nella prevenzione e nel contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché nello stimolo dell'adempimento spontaneo e nello svolgimento dei controlli preventivi;
- ribadisce la possibilità di utilizzare in maniera integrata, nel perseguimento degli scopi citati, tutte le informazioni presenti nelle banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate, anche attraverso l'interconnessione con altri archivi pubblici gestiti da enti che non appartengono all'Amministrazione finanziaria;
- disciplina la possibilità di limitare, al fine di garantire l'interesse pubblico generale di prevenzione e contrasto degli inadempimenti degli obblighi tributari, alcuni dei diritti degli interessati assicurando, al contempo, che siano adottate idonee misure di garanzia. Quella da ultimo citata è una fattispecie già prevista, in relazione alla materia tributaria, dalla disciplina nazionale e unionale in materia di protezione dei dati personali. Tuttavia, la disposizione in illustrazione affida ad un regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze il compito di darvi attuazione.

Ed ancora, la proposta di intervento normativo (commi 5 e 6) modifica alcune parti dei Testi Unici relativi all'accertamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, in modo da aggiornare, in relazioni alle attività di analisi del rischio, le definizioni in essi contenute che, oramai, sono divenute oltremodo desuete.

Nella parte finale dell'articolato (commi 7, 8 e 9) sono presenti delle modifiche volte, sostanzialmente, a rendere applicabile anche alla Guardia di finanza quanto sino ad ora esposto in relazione alle attività di analisi del rischio svolte dall'Agenzia delle entrate, rafforzando, altresì, le forme di collaborazione in essere tra le due istituzioni.

Da ultimo (comma 10), si afferma che l'attuazione della disposizione in illustrazione deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In termini di individuazione dei soggetti interessati, l'intervento non pone nuovi o diversi oneri a carico di cittadini e imprese, giacché si limita a contestualizzare in ambito fiscale alcune delle previsioni del Codice dell'amministrazione digitale e del Codice della protezione dei dati personali. Inoltre, la disposizione, pur incidendo sulla possibilità di utilizzare in maniera integrata le informazioni disponibili nei data base fiscali, non introduce nuovi adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti. Per quanto concerne, invece, le

attività delle pubbliche amministrazioni, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza dovranno assumere una serie di iniziative tecnico-organizzative volte a dare concretezza alle nuove facoltà istruttorie offerte dalla norma e a istituire le unità integrate di analisi del rischio previste dal comma 9 della norma. Tuttavia, tali attività possono essere svolte in base alle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto degli investimenti che i citati Enti hanno già effettuato nel settore della digitalizzazione e, in particolare, dell’analisi del rischio e delle diverse disposizioni normative che contemplano forme di collaborazione in materia istruttoria e di accertamento. Pertanto, l’intervento appare fattibile sia in termini organizzativi che finanziari.

Inoltre, si evidenzia che, considerata la necessità di razionalizzare e riordinare delle previsioni normative che si sono stratificate nel tempo, spesso in maniera incoerente con le disposizioni che regolano il settore della protezione dei dati personali e delle norme in materia di interoperabilità delle informazioni, l’alternativa di non intervento è stata valutata come assolutamente insufficiente.

Da ultimo, si rileva che la norma consentirà di migliorare l’efficacia delle attività di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, con conseguente riduzione degli adempimenti da porre in essere nel corso delle attività istruttorie e, in ultima analisi, degli oneri a carico della collettività.

Tenuto conto degli stretti vincoli imposti in materia di cooperazione amministrativa fiscale dalle vigenti basi giuridiche unionali e internazionali, l’**articolo 3** dà attuazione al principio di delega di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d):

- riordinando la vigente disciplina in materia di cooperazione amministrativa fiscale tra Stati membri della UE, attualmente prevista dagli articoli 31bis e 31bis1 e sostanzialmente attuativa delle previsioni contenute nella direttiva 2011/16/CE (c.d. DAC) e successive modifiche (inclusa la DAC7, da ultimo attuata con decreto legislativo n. 32 del 2023). In tale contesto, l’articolato proposto attribuisce separata e specifica evidenza, ai singoli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata previsti dalla DAC, in particolare:
 - presenza negli uffici amministrativi – PAOE (articolo 31bis.2 dell’articolato e articolo 11 della DAC)
 - controlli simultanei (articolo 31bis.3 dell’articolato e articolo 12 della DAC)
 - verifiche congiunte – *joint audit* (articolo 31bis.4 e 12bis della DAC);
- introducendo un quadro di riferimento comune per le forme di cooperazione amministrativa fiscale attivabili con Stati e giurisdizioni extra UE, previste dagli accordi bilaterali o multilaterali esistenti o di futura conclusione.

Con riferimento all’**articolo 4** si osserva quanto segue.

L’attuale quadro normativo in tema di obblighi o diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto a carico o a favore di soggetti non residenti per il tramite di un rappresentante fiscale appare alquanto risalente e frammentario e necessita di un rafforzamento finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti, in ambito IVA, connessi in particolare all’utilizzo abusivo della procedura di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28

novembre 2006, che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione di beni nell'Unione europea da Paesi extra-UE.

In particolare, attraverso tale procedura, gli Stati membri esentano dal versamento dell'IVA le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta, ha i requisiti per essere considerata una cessione intracomunitaria.

L'esperienza operativa ha mostrato come tale procedura sia spesso utilizzata in modo fraudolento da parte di operatori non residenti nell'Unione europea che importano merce nel territorio dell'Unione senza adempiere agli obblighi fiscali ai fini IVA. Più in dettaglio, per il tramite di posizioni IVA riferite a soggetti "prestanome" compiacenti, aperte da rappresentanti fiscali residenti nello Stato membro di destinazione, viene introdotta in tali Stati merce immessa in libera pratica, con pagamento dei dazi doganali, in un diverso Stato membro e trasferita in esenzione di IVA, in quanto l'importazione è seguita da una cessione intracomunitaria. Nei documenti doganali e negli elenchi riepilogativi deve essere individuato il cessionario e destinatario finale della merce che, in questi casi, corrisponde al soggetto non residente identificato tramite un rappresentante fiscale.

In tale contesto, appare fondamentale introdurre nuove disposizioni, anche di natura sanzionatoria, a presidio del corretto assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto: l'esistenza dei citati fenomeni ha reso urgente l'esigenza di rafforzare l'istituto della rappresentanza fiscale e di introdurre nuovi adempimenti a carico di determinati soggetti che adempiono tramite un rappresentante fiscale agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA.

L'**articolo 5** contiene modifiche alla disciplina vigente in tema di imposta sui premi di assicurazione, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 17, comma 1, lettera h), numero 2) della legge 9 agosto 2023, n. 111.

In particolare, l'imposta sui premi di assicurazione risulta disciplinata dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 che, nonostante alcuni interventi di modifica e di aggiornamento intervenuti successivamente all'anno della sua introduzione, risulta disallineata rispetto alle disposizioni vigenti per le altre imposte indirette, ad esempio, con riferimento a tematiche inerenti l'ambito dichiarativo o i termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato.

A tal proposito non sfugge che il termine decennale attualmente previsto nell'articolo 29 della richiamata legge n. 1216/1961 risulta ancorato al periodo di ordinaria prescrizione costituente l'orizzonte temporale di riferimento all'epoca - i primi anni Sessanta - nella quale il tributo fu introdotto: nei decenni successivi, tuttavia, a partire dalla riforma tributaria del 1972-1973, il naturale periodo di "compimento" dell'azione accertatrice si è andato contraendo ed è attualmente individuato, ai fini IVA, in quello di decadenza quinquennale.

La previsione di un termine decennale per l'accertamento delle violazioni in materia di denuncia annuale ai fini dell'imposta sui premi assicurativi è, pertanto, da considerarsi un'incrostazione normativa, figlia dell'epoca nella quale il tributo fu introdotto, sopravvissuta immutata al trascorrere degli anni, ma ormai non più in linea con lo *standard* in materia di efficacia temporale dell'azione accertatrice dell'Erario.

Non è un caso che altre discipline notevolmente risalenti nel tempo (come quella del tributo di registro, disciplinata dal previgente Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e quella

dell'imposta generale sull'entrata - la c.d. "IGE", antesignana dell'IVA - di cui al previgente Regio Decreto Legge 9 gennaio 1940, n. 2), che prevedevano termini di accertamento riferiti a orizzonti temporali estremamente prolungati (addirittura venti anni, nel caso dell'imposta di registro), siano state successivamente modificate per ricondurre l'esercizio della potestà accertatrice entro durate più contenute.

L'imposta sui premi assicurativi è rimasta, al contrario, caratterizzata da un termine di accertamento agganciato alla prescrizione decennale, termine risalente alla legge istitutiva del 1961 e, come detto, non più allineato ai termini, oggetto di successive modifiche, applicabili agli altri comparti impositivi.

La volontà di semplificazione che permea l'intera legge delega per la riforma fiscale, in tema di imposta sui premi di assicurazione, passa dunque attraverso la volontà di allineare le disposizioni relative a tale tributo a quelle vigenti nel settore impositivo relativo alle imposte indirette. In particolare, la scelta operata con il presente decreto è quella di riscrivere alcune disposizioni di cui alla legge n. 1216/1961 prendendo a riferimento la normativa vigente in tema di imposta sul valore aggiunto, per quanto compatibile.

Analizzando, nel dettaglio, le previsioni introdotte dall'articolo 5, si evidenzia che lo stesso prevede al comma 1, lettera a), la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. L'introdotta possibilità di presentazione di denunce tardive nei termini è eseguita, come detto, allineando gli adempimenti dichiarativi a quelli già vigenti in ambito IVA (cfr. articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 richiamato dall'articolo 8, comma 6 del medesimo decreto).

Con il comma 1, lettera b), il citato articolo 5, procede alla razionalizzazione del termine per l'accertamento, allineandolo a quello di decadenza quinquennale -in caso di dichiarazione presentata - e settennale - in caso di dichiarazione omessa - già da tempo in uso in via pressoché generalizzata (cfr. articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto). Anche al fine di coordinare le disposizioni relative al conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni con quella di cui alla precedente lettera a) del comma 1, con il presente decreto è stato modificato il termine *a quo* rilevante ai fini della decadenza, sostituendo il termine in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata con quello di presentazione della denuncia.

Il successivo comma 2 disciplina l'entrata in vigore delle citate disposizioni, assicurando l'irretroattività delle stesse e, conseguentemente, il normale svolgimento dell'azione accertativa anche a seguito della contrazione dei termini di decadenza.

Il decreto delegato in commento, al Titolo II, agli **articoli da 6 a 9** del Capo I, **da 10 a 22** del Capo II, **da 23 a 33** del Capo III e **da 34 a 37** del Capo IV, introduce l'istituto e la relativa disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

In particolare, tali disposizioni danno attuazione alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 2, della legge delega, che, in un piano di riforma del procedimento di accertamento, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di nuovi istituti in grado di prevenire *ex*

ante l'evasione fiscale, razionalizzare gli obblighi dichiarativi, innalzare la *tax compliance*, favorire l'adempimento spontaneo e migliorare il rapporto di fiducia e collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti, introducono , per i soggetti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato, il concordato preventivo biennale.

Tale istituto al quale potranno accedere anche i soggetti che aderiscono al regime forfetario, comporta l'impegno del contribuente di accettare e rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP formulata dall'Agenzia delle entrate, anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione oltre che i dati dichiarati dai contribuenti.

In caso di adesione al CPB, sono considerati irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.

Viene previsto altresì che l'adesione al concordato comporta, per i periodi di imposta oggetto del concordato, l'esclusione dagli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Infine, è prevista la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non abbia correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative ovvero abbia commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'**articolo 1** ha inteso recepire l'articolo 17 (Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo), comma 1, lettere a) e b), punti da 1 a 4, della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha previsto "*i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento [...]*:"

a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;

b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche:

1) previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo;

2) assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;

3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente;

4) *estensione del livello di maggiore tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000.*”

L'**articolo 1**, al comma 1, ha inteso operare un intervento di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, inerenti alla disciplina dell'accertamento con adesione, con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente e, in particolare, con riguardo alla previsione di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.

Tale coordinamento è stato effettuato sulla base di una pluralità di previsioni, tra cui quelle di maggior rilievo risultano:

- a) l'abrogazione dell'invito obbligatorio di cui all'articolo 5-ter. Tale articolo reca una disciplina, parziale e settoriale, del diritto al contraddittorio, superata e assorbita dalla previsione, generale, contenuta nello Statuto del contribuente;
- b) la perimetrazione dei casi di procedimento con adesione su istanza del contribuente, previsto agli articoli 6 e 12, attraverso la previsione della loro applicazione nei soli casi in cui l'Amministrazione, in via di eccezione, è dispensata dall'obbligo di garantire il contraddittorio preventivo, ed in particolare nei casi di urgenza e di pericolo della riscossione. Restano esclusi dall'applicazione del procedimento con adesione su istanza del contribuente gli atti automatizzati e parzialmente automatizzati;
- c) l'eliminazione, all'articolo 6, comma 2, del riferimento all'articolo 5-ter, come ostativo all'adesione post accertamento;
- d) esplicita previsione, in consonanza con gli orientamenti della Suprema Corte, della applicabilità dell'accertamento con adesione agli atti di recupero;
- e) omogeneizzazione dei procedimenti previsti agli articoli 5 e 11, attesa l'introduzione generalizzata del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente;
- f) introduzione della possibilità per il contribuente di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria.

L'introduzione in via generalizzata dell'istituto del contraddittorio e l'estensione di tale principio nell'ambito del procedimento di adesione disciplinato dal decreto legislativo n. 218 del 1997, rappresentano un ulteriore *step* del percorso intrapreso dall'Amministrazione finanziaria finalizzato a garantire l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.

Il confronto anticipato con il contribuente assume un ruolo centrale, determinando il duplice effetto di assicurare la corretta pretesa erariale e di indurre i contribuenti ad incrementare il proprio adempimento spontaneo, così da ridurre, contestualmente, il contenzioso. Inoltre viene incentivato l'adempimento spontaneo tramite il nuovo istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione, che consente al contribuente di beneficiare di una riduzione sanzionatoria maggiore qualora scelga di non attivare il contraddittorio con gli uffici per discutere dei rilievi constatati (opzione ancora percorribile tramite il procedimento ordinario di adesione), accettando le risultanze del verbale senza condizioni ovvero condizionandola alla rimozione degli errori manifesti.

Il comma 2 dell'**articolo 1** prevede una serie di interventi normativi volti a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo e a semplificare i rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria.

Nello specifico:

- la previsione di cui al comma 2, lettera a), risolve una problematica operativa gestionale derivante dall'attuale disciplina normativa che, nell'ambito del procedimento accertativo dei redditi per trasparenza, individua uffici competenti diversi a seconda che occorra emettere nei confronti dei soci un avviso di accertamento o attivare l'iter dell'accertamento con adesione. Pertanto, viene introdotto un nuovo comma nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che prevede che la competenza all'emissione dell'atto di accertamento del reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge spetta, in analogia a quanto già previsto nel procedimento di adesione, all'ufficio competente nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;
- la previsione di cui al comma 2, alla lettera b), introduce invece un unico procedimento accertativo, indipendentemente dalla natura del credito (non spettante o inesistente) indebitamente utilizzato in compensazione, che disciplina:
 - la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
 - un unico periodo di decadenza dal potere di notifica dell'atto, ossia otto anni dall'utilizzo del credito;
 - il divieto di compensazione per il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso;
 - in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, ai sensi dell'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - l'attribuzione della competenza all'emanazione degli atti, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, all'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il precedente periodo di imposta;
 - l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per le relative controversie.

Tale nuova disposizione dovrebbe comportare da una parte la riduzione del contenzioso, considerato che la esplicita indicazione di un unico periodo di decadenza di otto anni risulterà dirimente in relazione al dubbio interpretativo circa il termine di decadenza per il recupero dei crediti non spettanti (questione che, attesa l'assenza di chiarimenti al riguardo da parte della attuale normativa e prassi di riferimento, costituisce frequente motivo di ricorso), e contestualmente un incremento dell'adempimento spontaneo, in ragione dell'attenuazione del carico sanzionatorio introdotto dalla possibilità di definire in via agevolata;

- sempre il comma 2, alla lettera b), ai fini di una semplificazione dei rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, dispone che con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate si disciplini la possibilità di sottoscrizione dei

processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche nelle ipotesi in cui il contribuente non sia dotato di firma digitale;

- infine, con le lettere c) e d) del comma 2, introduttive del nuovo articolo 60-ter al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della contestuale abrogazione del settimo comma dell'articolo 60 del medesimo decreto, si è inteso incrementare l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, con effetti di semplificazione e di riduzione dei costi anche per i contribuenti.

I commi da 3 a 7 dell'**articolo 1** contengono norme di coordinamento e di chiusura.

Il comma 3, al fine di omogeneizzare le procedure di accertamento già disciplinate dalla normativa vigente, dispone che il contraddittorio previsto in sede di accertamento induttivo per i soggetti che non presentano i modelli ISA sia attivato ai sensi dell'articolo 5 del dlgs n. 218 del 1997.

Il comma 4 reca la tempistica di entrata in vigore delle nuove disposizioni relative agli atti di recupero e della disciplina relativa alla sottoscrizione dei verbali. Contestualmente vengono abrogate le vigenti disposizioni relative agli atti di recupero.

Il comma 5 chiarisce che i riferimenti normativi riportati negli atti di recupero già emessi prima dell'entrata in vigore della norma, sono da intendersi riferiti alla nuova disciplina (art. 38 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) mentre il comma 6 estende l'applicazione della novella normativa contenuta all'articolo 60 *ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione.

Il comma 7, infine, prevede che la nuova disciplina in materia di notificazioni tramite PEC, prevista all'articolo 60 *ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e richiamata agli articoli 26 e 26 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si applichi agli atti e alle comunicazioni emessi a partire della data di entrata in vigore di tali norme.

Da ultimo, il comma 8, dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'intervento normativo contenuto nell'**articolo 2** risponde alla necessità di razionalizzare e le disposizioni in materia di analisi del rischio, oramai contenute in numerose fonti normative, talvolta anche vetuste, e assicurare la piena integrazione delle banche dati fiscali.

Inoltre, vengono contestualizzate in ambito fiscale le disposizioni dell'articolo 2-*undecies* del Codice della protezione dei dati personali, prevedendo che le limitazioni dei diritti degli interessati, nonché le relative misure di garanzia, siano individuate con un regolamento ministeriale.

Ed ancora, per evitare duplicazioni di funzioni e investimento, la disposizione rafforza la collaborazione esistente tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 3** ha l'obiettivo di riordinare la vigente disciplina in materia di cooperazione amministrativa fiscale tra Stati membri della UE e introdurre un quadro di riferimento comune per le forme di cooperazione amministrativa fiscale attivabili

con Stati e giurisdizioni extra UE, previste dagli accordi bilaterali o multilaterali esistenti o di futura conclusione.

Con riferimento all'intervento normativo di cui all'**articolo 4** si rappresenta quanto segue.

Per contrastare e prevenire i fenomeni sopra evidenziati, con l'introduzione di un nuovo comma *7-quater* all'articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si prevede innanzitutto che i soggetti non residenti nel territorio dell'Unione europea - che adempiono agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale - possano effettuare operazioni intracomunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia, rimettendo poi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio di detta garanzia.

Il nuovo comma *7-quater* prevede, poi, che il rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle entrate una dichiarazione di inizio attività o di variazione di attività - in cui risulti l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), dell'articolo 35 citato - ha l'obbligo di verificare la veridicità e la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.

Infine, viene previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i termini e le modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal nuovo comma *7-quater*, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza;

All'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono introdotti alcuni periodi in cui si prevede che il rappresentante fiscale debba essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164. In altri termini, il rappresentante fiscale non deve aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari, né aver concluso un accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi; non deve avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; non deve aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; non deve trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (incandidabilità e impossibilità di ricoprire determinate cariche).

Si specifica inoltre che, in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

Infine, si rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione dei criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.

Con l'introduzione di un nuovo comma *7-quinquies* nel corpo dell'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si prevede una specifica sanzione a carico del rappresentante fiscale che non adempie all'obbligo, introdotto dal nuovo comma *7-quater*, dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di verificare la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.

L'intento dell'intervento normativo di cui all'**articolo 5** è principalmente quello di ridurre i termini dell'accertamento allo scopo di contrarre i termini entro i quali sia possibile fornire certezza giuridica ad un rapporto o una fattispecie concreta. Viene altresì prevista la possibilità di presentazione di dichiarazione tardiva nei termini, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

Il **titolo II (articoli da 6 a 37)** del decreto delegato, che reca la disciplina del CPB, nell'ottica di prevenire l'evasione fiscale *ex ante*, di incentivare l'adempimento spontaneo di potenziare la *tax compliance* e assicurare certezza del diritto e dei rapporti fra amministrazione finanziaria e contribuenti, ha l'obiettivo di consentire la definizione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP anche mediante l'utilizzo delle banche dati e delle tecnologie digitali.

Al **Capo I** del decreto delegato, in attuazione della legge delega, **l'articolo 6** introduce l'istituto del CPB la cui applicazione è destinata ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato.

All'**articolo 7** si prevede che, per l'applicazione del CPB, l'Agenzia delle entrate formuli una proposta per la definizione biennale:

- del reddito derivante dall'esercizio d'impresa, o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
- e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Nel successivo **articolo 8** si prevede che l'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta. Con provvedimento del direttore sono individuate i dati e le modalità mediante le quali i soggetti beneficiari effettuano la comunicazione telematica alla Agenzia delle entrate.

In particolare, viene previsto che con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.

Viene, quindi, previsto che per il primo anno i *software* di calcolo del CPB siano pubblicati entro il mese di aprile.

Nel citato **articolo 9** si dispone altresì che la proposta di concordato sia elaborata, tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente, sulla base di una metodologia che valorizzi, anche attraverso processi decisionali di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando, quanto più possibile, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Viene anche stabilito che la predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, venga approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, ove necessario, il Garante per la protezione dei dati personali.

Con il medesimo decreto sono, altresì, definiti forme, modalità e limiti dei trattamenti effettuati.

Viene quindi previsto che, ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati dichiarati dal contribuente ne acquisisca ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

Con il decreto di cui al comma 1 del citato articolo 9 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta tenuto conto dei dati del contribuente attraverso i programmi informatici utilizzati per la comunicazione dei dati.

Il termine entro il quale il contribuente può aderire alla proposta di concordato è quello previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001 n. 435.

Per il primo anno di applicazione del CPB tale termine è posticipato di un mese.

Viene, infine, previsto che l'indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, impedisce l'accesso al concordato stesso.

Al **Capo II** del decreto delegato, viene definito l'ambito soggettivo di applicazione del concordato relativo ai soggetti ISA anche attraverso l'individuazione di una serie di requisiti per l'accesso.

In particolare, nell'**articolo 10**, è previsto che possono accedere al CPB i contribuenti interessati dalla applicazione degli ISA che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

- a) ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati. A tali fini, ovvero per il conseguimento di un miglior punteggio di affidabilità fiscale, i dati dichiarati possono essere integrati mediante l'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- b) non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per l'adesione della proposta di concordato, hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, interessi e sanzioni, o per contributi previdenziali, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni in ciascun caso applicabili.

Tali condizioni, disciplinate nel Capo II per i contribuenti ISA, sono poi riproposte nel Capo successivo, in ragione delle medesime logiche, anche per i contribuenti forfetari.

Nell'**articolo 11** sono individuate le ipotesi che non consentono l'accesso al concordato.

Le ipotesi previste possono essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità che sembrano poter minare il presupposto della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui l'istituto dovrebbe fondarsi.

Più in dettaglio è previsto che non possano accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussistono una o più delle seguenti ipotesi:

- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile nonché dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Nell'**articolo 12** viene disposto che l'accettazione da parte del contribuente della proposta dell'Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta, impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'Agenzia delle entrate provvede, previa comunicazione al contribuente, all'iscrizione a ruolo delle somme non versate relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive afferenti al concordato.

Viene, infine, previsto che l'Agenzia non procede alla iscrizione a ruolo nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Nel successivo **articolo 13** viene disposto che nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti mantengono tutti gli adempimenti fiscali ordinariamente previsti.

Essi sono, pertanto, tenuti:

- agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali attraverso la presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA.

Nell'**articolo 14** viene statuito che a conclusione del biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 10 e in assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 11, l'Agenzia formula, con le modalità di cui al precedente articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui al precedente articolo 9, comma 3.

Tra le condizioni di accesso al concordato rientra anche la necessità di ottenere, nel secondo anno di applicazione del CPB (si tratta del periodo d'imposta precedente a quello di accesso al secondo biennio del concordato), un punteggio ISA non inferiore a 8.

Viene, quindi, disposto che, in caso di punteggio inferiore a 8, il contribuente, interessato a rinnovare il CPB per il biennio successivo, possa, nella seconda annualità d'imposta del primo biennio, dichiarare maggiori componenti positivi per migliorare il proprio punteggio ISA.

Infine, viene previsto che gli eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale vadano ad incrementare le basi imponibili concordate ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP e rilevino anche ai fini IVA.

Negli **articoli 15 e 16** viene disposto che i redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni e di impresa, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, sono rispettivamente:

- quello di cui all'articolo 54, comma 1 del TUIR al netto delle plusvalenze e minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato articolo 54;
- e quello di cui all'articolo 56 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico al netto dei valori relativi a plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del predetto testo unico.

Per entrambe le tipologie reddituali il reddito concordato non include, altresì, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

L'articolo prevede che il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al precedente comma determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 2.000 euro al netto delle eventuali perdite pregresse.

Nel caso di soggetti di cui all'articolo 5, 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci.

Con specifico riferimento alla impresa familiare, l'importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dagli appratenti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 230-bis del codice civile e 5 del TUIR.

Nell'**articolo 17** viene previsto che il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 al netto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, nonché delle minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui al precedente comma determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

All'**articolo 18** viene previsto, sulla base di quanto disposto dalla legge delega, che l'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie mentre al successivo **articolo 19** viene disposto che, fermo restando quanto statuito agli articoli 15, 16 e 17, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori, fatta salva la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Viene, quindi, previsto che, in presenza di circostanze eccezionali da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinino minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, avviene la fuoriuscita dal concordato stesso a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

È, infine, disposto che per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La logica dell'estensione dei benefici ISA ai contribuenti che accedono al CPB risiede nella circostanza che l'accesso al CPB e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base della metodologia ISA finalizzata ad individuare i contribuenti con più elevati profili di affidabilità fiscale.

Nell'**articolo 20** viene previsto che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato sia calcolato tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Nel successivo **articolo 21** sono individuate le ipotesi che determinano la cessazione del concordato.

In particolare, è previsto che il concordato cessi di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che per tali attività sia stata prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- b) il contribuente cessa l'attività.

Nell'**articolo 22** sono individuate delle fattispecie in presenza delle quali il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso.

Si tratta dei seguenti casi:

- a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11, ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) relativi ai debiti tributari;
- d) è omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta oggetto di concordato.

La disposizione di cui al **comma 2 dell'articolo 22**, definisce le violazioni di non lieve entità.

Il successivo **comma 3** specifica invece che le violazioni di cui al comma 1 lettera d), e al comma 2, lettera a), b) e c) n. 1) dell'articolo 1 del Dlgs n. 471 del 1997 non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Al **Capo III** sono disposte le modalità di funzionamento del CPB per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

In particolare, all'**articolo 23** è disciplinato l'accesso al CPB, mentre al successivo **articolo 24** viene disposto che non possono accedere al CPB i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussistono una delle ipotesi già previste all'articolo 11 valide anche per i contribuenti ISA.

Sono, infine, esclusi dal concordato i contribuenti che non posseggono i requisiti cui all'articolo 10, comma 2, lettera b).

Nell'**articolo 25** viene altresì disposto che l'accettazione da parte del contribuente della proposta dell'Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito, obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive oggetto di concordato. L'Agenzia non procede alla iscrizione a ruolo nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Nell'**articolo 26** viene disposto che nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i soggetti mantengono tutti gli adempimenti ordinariamente previsti per coloro che aderiscono al regime forfetario.

Nel successivo **articolo 27** viene statuito che decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 24, l'Agenzia formula, con le modalità di cui al precedente articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire secondo quanto previsto al precedente articolo all'articolo 9, comma 3.

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni oggetto di concordato è determinato, ai sensi dell'**articolo 28**, secondo le metodologie di cui all'articolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.

Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori la cui quota non dedotta, anche in conseguenza del predetto reddito minimo, resta deducibile dal reddito complessivo del contribuente.

Nell'**articolo 29** viene previsto, sulla base di quanto disposto dalla legge delega, che l'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinariamente previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario.

Nel successivo **articolo 30** viene disposto che gli eventuali maggiori o minori redditi determinabili secondo le ordinarie regole previste per il regime dei forfetari, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, fatta salva la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Viene quindi previsto che, in presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinino minori redditi secondo le ordinarie regole previste per il regime dei forfetari, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, avviene la fuoriuscita dal concordato stesso a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

Nell'**articolo 31** viene statuito che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato sia calcolato tenendo conto dei redditi concordati mentre nel successivo **articolo 32** sono individuate le ipotesi che determinano la cessazione del concordato.

In particolare, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
- b) il contribuente cessa l'attività.

Si prevede, altresì, all'**articolo 33** che il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifichi una delle condizioni previste nell'articolo 22 ove applicabili.

Al **Capo IV** sono riportate le disposizioni di coordinamento e conclusive.

In particolare, all'**articolo 34** è previsto che per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.

Nel medesimo articolo è inoltre previsto che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione il concordato preventivo biennale.

Nell'**articolo 35** è previsto che per l'adesione al CPB non si applica la disciplina di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012. In particolare, la previsione in esame, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente in buona fede che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente, ed è strutturata in modo tale da sanare i soli

comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento.

L'esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omesso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.

Nel caso specifico, tuttavia, tenuto conto dell'estrema importanza che assume la tempestività nell'accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma, occorre necessariamente escludere che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell'obbligo di comunicazione ovvero dell'adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.

Viene, infine, previsto che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

È altresì previsto, dall'**articolo 36**, che prima dell'approvazione delle metodologie di calcolo del CPB per i soggetti ISA sia sentita la commissione di esperti di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il parere eventualmente espresso da tale commissione non ha natura vincolante.

Al fine di consentire ai professionisti e agli altri intermediari fiscali di concentrare la propria attività nell'applicazione del nuovo regime di concordato preventivo biennale, la norma di cui all'**articolo 37** dispone un maggior termine per i versamenti dell'acconto e del saldo in scadenza al 30 giugno, con riferimento ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e in relazione al primo anno di applicazione del concordato, prorogando tale scadenza al 31 luglio, senza alcuna maggiorazione.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Nello specifico, con riferimento all'**articolo 1** utili indicatori potranno essere:

- la riduzione del contenzioso a fronte dell'aumento della definizione della pretesa in sede di adesione del contribuente;
- il rapporto tra il numero complessivo degli avvisi di accertamento e il numero complessivo delle procedure di contraddittorio attivate con i contribuenti;
- l'aumento della digitalizzazione degli atti e dell'utilizzo della posta elettronica certificata per la notifica degli atti.

In relazione all'**articolo 2**, l'unico indicatore di *output* è rappresentato dalle tempistiche di costituzione dell'unità integrata di analisi del rischio tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza. In termini di *outcome*, invece, la norma si inserisce nell'alveo delle disposizioni idonee a ridurre il *compliance gap*, che viene annualmente misurato attraverso la Relazione annuale sull'Economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva che costituisce un allegato della NADEF.

Con riferimento all'**articolo 3**, utili indicatori potranno essere il numero di strumenti di cooperazione amministrativa attivati o comunque gestiti dall'Italia, nonché i relativi importi.

Con riferimento all'**articolo 4**, il grado di raggiungimento degli obiettivi riferibili alle diverse disposizioni contenute nello schema di decreto è legato agli interventi attuativi di tali previsioni. Pertanto, a seguito dell'emanazione dei decreti ministeriali potrà valutarsi l'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi prefigurati dalla legge delega.

Nello specifico, utili indicatori potranno essere:

- la riduzione del danno erariale connesso in particolare all'utilizzo abusivo della procedura di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006;
- l'impatto sul numero di operatori non residenti nell'Unione europea identificati in Italia tramite un rappresentante fiscale.

Con riferimento all'**articolo 5**, utile indicatore di riferimento può essere individuato nel rapporto tra il numero di soggetti decaduti per aver presentato la denuncia fuori termine nel periodo d'imposta precedente e l'ammontare di soggetti che presenteranno la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione.

Con riferimento all'introduzione del nuovo istituto del CPB (**articoli da 6 a 37**) rappresentano utili indicatori:

- il numero complessivo di soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale;
- il numero degli aderenti all'istituto ripartiti per singole categorie di soggetti destinatari;
- la riduzione del *tax gap* in relazione ai soggetti interessati dalle disposizioni.

Il raggiungimento degli obiettivi dei suddetti articoli può essere altresì desunto anche da indicatori di tipo qualitativo, volti a verificare il soddisfacimento di amministrazione e contribuenti destinatari.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento ipotizzate sono state:

- opzione 0) (non intervento);
- opzione 1) (intervento normativo).

In linea generale, con riferimento **a tutte le disposizioni** del presente decreto, si osserva che l'opzione di non intervento lascerebbe immutato il quadro regolatorio, senza consentire l'attuazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega.

Pertanto, si è ritenuto necessario agire con l'intervento normativo in esame.

Con riferimento alla disposizione di cui all'**articolo 1**, si osserva che le opzioni normative prescelte appaiono le più idonee ad assicurare le finalità perseguite dal principio di cui all'articolo 17 "*Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento*" e, in particolare, dei principi previsti dal comma 1, lettere a) e b), della legge 9 agosto 2023, n. 111, nella parte in cui delega il Governo alla semplificazione del procedimento accertativo, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, all'applicazione in via generalizzata del principio di contraddittorio, a pena di nullità e alla previsione di una disposizione generale sul diritto del contribuente alla partecipazione al procedimento tributario.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, la fase di valutazione delle possibili opzioni di intervento è stata guidata dall'esigenza, perseguita dal principio contenuto nell'articolo 17, comma 1, lettere c) ed f) della delega, di prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale razionalizzando le disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio nonché potenziando l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'**articolo 3**, si osserva che le stesse appaiono le più idonee ad assicurare le finalità perseguite dal principio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), della legge 9 agosto 2023, n. 111, ove si introducono, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, fermo restando, inoltre, il rispetto del criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della medesima legge che mira a garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria.

Con riferimento all'**articolo 4** si osserva che attua il principio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2023, n. 111; in particolare si osserva che le opzioni normative prescelte appaiono le più idonee ad assicurare le finalità perseguite dal principio di delega, ovvero la prevenzione, il controllo e la repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Per quanto concerne l'**articolo 5**, si osserva che l'opzione di non intervento lascerebbe immutato il quadro normativo, ancorato ad un sistema che aveva una sua coerenza negli anni Sessanta in cui era stata introdotta la disciplina sull'imposta sui premi di assicurazione, ma che resterebbe slegata e disallineata con la normativa attualmente vigente in altri settori impositivi indiretti, primo fra tutti quello relativo all'imposta sul valore aggiunto. Il sistema rimarrebbe, pertanto, sperequato e immotivatamente più severo con riferimento al tributo in questione.

Per quel che concerne gli **articoli da 6 a 37**, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto della necessità di fornire le risposte atte a superare, tra l'altro, le criticità connesse:

- all'esigenza di ridurre l'evasione fiscale, con particolare riferimento ai soggetti di minori dimensioni titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo;
- alla necessità di promuovere la fiducia e la collaborazione fra amministrazione e contribuenti nonché la certezza del diritto e dei rapporti, quali vettori per il corretto assolvimento degli obblighi tributari.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

In relazione ai soggetti pubblici, i destinatari degli effetti del decreto legislativo in argomento sono individuabili nella generalità dei contribuenti e nell'Amministrazione finanziaria nel suo complesso e, in particolare, nelle Agenzie fiscali e nella Guardia di Finanza.

Si osserva, in ogni caso, che l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17 della legge delega potrà contribuire a creare un sistema fiscale più equo, efficiente e trasparente, a beneficio dei contribuenti (persone fisiche nonché imprese e società).

In particolare, il confronto costante con il contribuente, anche tramite istituti di prevenzione dell'evasione, nonché l'utilizzo delle nuove tecnologie possono ridurre il rischio di falsi positivi, con impatti economici e sociali sia per l'amministrazione finanziaria che potrebbe ridurre il proprio "tempo-lavoro" sia per i cittadini che, in tal modo, sarebbero gravati di minori oneri.

I destinatari degli effetti dell'**articolo 1** del decreto delegato in argomento sono tutti i contribuenti potenzialmente oggetto dei processi verbali di constatazione e degli atti e/o comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria, che potranno usufruire delle nuove disposizioni sui diversi procedimenti accertativi per definire la propria posizione in un contesto di maggiore trasparenza, di effettiva partecipazione e di maggiore efficienza. In particolare si stima che nel 2024 verranno consegnati ai contribuenti circa 4.000 processi verbali che potenzialmente potrebbero beneficiare dell'adesione agevolata con la riduzione delle sanzioni ad un sesto; mentre per quanto riguarda la numerosità degli atti che potrebbero rientrare nell'ambito delle diverse disposizioni declinate nell'articolo 1 (considerando sia gli avvisi di accertamento ordinari ai fini I.I.DD, IVA e IRAP sia gli atti di recupero sia i controlli sugli atti soggetti a registrazione che gli atti di contestazione per violazioni formali) si stimano per il 2024 circa 276.000 atti.

Con specifico riferimento agli **articoli 2 e 3**, i destinatari sono riconducibili agli uffici dell'Amministrazione finanziaria in via indiretta, le disposizioni citate avranno effetti, inoltre, nei confronti della generalità dei contribuenti.

Con particolare riferimento all'**articolo 4**, i destinatari degli effetti del decreto legislativo in argomento sono individuabili, oltre nell'Amministrazione finanziaria nel suo complesso e, in particolare, nelle Agenzie fiscali e nella Guardia di Finanza:

- nei soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) che intendono effettuare operazioni

intracomunitarie e adempiere agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale;

- nei soggetti che ricoprono il ruolo di rappresentante fiscale.

Le disposizioni proposte avranno impatti in termini di riduzione del danno erariale connesso in particolare all'utilizzo abusivo della procedura di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Con riferimento all'**articolo 5**, i destinatari degli effetti del decreto sono riconducibili alla platea di contribuenti tenuta alla presentazione di denuncia in materia di imposta sui premi assicurativi.

Gli **articoli da 6 a 37**, che recano la disciplina del concordato preventivo biennale, hanno come destinatari oltre all'Amministrazione finanziaria nel suo complesso, i soggetti di minore dimensione esercenti attività d'impresa, arti o professioni residenti nel territorio dello Stato. In particolare, la disciplina in esame si rivolge a due specifiche tipologie di contribuenti:

- soggetti tenuti all'applicazione degli *Indici sintetici di affidabilità fiscale* (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. soggetti ISA);
- soggetti che aderiscono al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. "forfetari");
- la platea potenzialmente interessata è la seguente:
 - i contribuenti che aderiscono al regime forfetario nel p.i. 2021 (dati desunti dal terzo fascicolo del modello REDDITI delle persone fisiche, quadro LM, SEZIONE II, Regime forfetario, Determinazione del reddito) sono n. 1.777.830;
 - i contribuenti che applicano gli ISA nel p.i. 2021 (dati desunti dal modello ISA parte integrante dei modelli REDDITI) sono n. 2.541.448.

L'istituto del CPB ha effetti economici e sociali positivi sui soggetti destinatari, in quanto determina un risparmio di tempi e costi, contribuisce a rendere il sistema fiscale più equo, efficiente e trasparente, a beneficio dei contribuenti (imprese e professionisti), facilitando e promuovendo il rapporto di fiducia e collaborazione fra questi e l'amministrazione finanziaria. Inoltre, tale istituto consente fra le parti, di prevenire fenomeni evasivi e, anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie e dell'interoperabilità delle banche dati, di ridurre il rischio di falsi positivi, con impatti economici e sociali positivi sia per l'amministrazione finanziaria in termini di efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto all'evasione sia per i cittadini in termini di riduzione degli oneri su di essi gravanti.

Con riferimento **a tutte le disposizioni** del presente decreto delegato non sono individuabili significativi impatti di natura ambientale.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

In linea generale, si osserva che gli interventi normativi inseriti nello schema di decreto non riguardano in modo specifico le PMI, pertanto, non vi sono impatti da evidenziare in relazione a tali soggetti.

Tuttavia, gli interventi normativi inseriti nel **Titolo II (articoli da 6 a 37)** del decreto legislativo sono suscettibili di produrre effetti anche sulle PMI, trattandosi di soggetti ricompresi nell'ambito dei destinatari delle menzionate disposizioni.

B. Effetti sulla concorrenza

Le disposizioni del presente decreto delegato non hanno effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.

Con riferimento agli **articoli 2 e 3**, la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio, grazie alla disponibilità e al tempestivo utilizzo delle informazioni rilevanti da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché l'introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le Amministrazioni nazionali ed estere, consentiranno un efficace rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale, alle frodi e all'abuso del diritto in materia tributaria, contribuendo così a tutelare indirettamente anche l'equilibrio concorrenziale. Tali effetti in materia di tutela della concorrenza risultano estendibili anche alle previsioni di cui all'**articolo 4**, in merito alla prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti, in ambito IVA, connessi all'utilizzo abusivo della procedura che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione di beni nell'Unione europea da Paesi extra-UE. Per quel che concerne gli **articoli da 6 a 37**, la possibilità di definire in via preventiva la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la certezza del carico fiscale e la relativa tranquillità in tema di controlli, costituiscono un incentivo per le aziende che intenderanno realizzare nuovi investimenti in Italia, con conseguenti nuove risorse e allocazioni di capitali, da cui normalmente discendono condizioni più favorevoli per il funzionamento concorrenziale dei mercati.

C. Oneri informativi

Con riferimento agli **articoli 1, 2, 3, 4 e 5** non si prevede l'introduzione di nuovi oneri informativi.

Premesso che, in base all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2013, gli obblighi di natura fiscale non rientrano nei c.d. oneri informativi, si evidenzia che, con riferimento alle misure previste dal **Titolo II (articoli da 6 a 37)** del decreto delegato, la proposta di CPB elaborata dall'Agenzia delle entrate prevede l'utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, la cui individuazione è demandata ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

In considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'intervento normativo in argomento non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste, allo stato, la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Tuttavia, si segnala che la disposizione di cui all'**articolo 3**, introducendo nuove forme di cooperazione amministrativa tra Stati, necessita di essere coordinata con la Direttiva 2021/514, recepita con decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Attesa la necessità dell'intervento normativo, come già illustrato al punto n. 2, con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto delegato, è stata scelta l'opzione che consentisse di realizzare in modo più efficace i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

In relazione all'**articolo 1** rivedendo, in una logica di aumento della *compliance* fiscale, il sistema di accertamento, non reca svantaggi, ma, al contrario, promuove una maggiore efficienza sia all'interno della p.a. sia nel rapporto con i cittadini, nella logica, altresì, di miglioramento in materia di procedimento accertativo e di adempimento spontaneo.

In merito all'**articolo 2**, inoltre, l'intervento di è reso necessario per dare concreta attuazione alle direttive presenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, in esito ai target (ii) e (iv) previsti dalla *milestone* M1C1-103.

Con riferimento all'**articolo 3**, la sua formulazione è stata considerata l'alternativa più idonea ad armonizzare e rendere più organica la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nonché con Paesi al di fuori dell'unione stessa.

Con riferimento all'**articolo 4**, si osserva che le opzioni normative prescelte appaiono le più idonee ad assicurare le finalità perseguite dal principio di delega, ovvero la prevenzione, il controllo e la repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Con riferimento all'**articolo 5**, si osserva che le opzioni normative prescelte risultano coerenti con il principio di delega, volto alla contrazione dei termini di accertamento allo scopo di accrescere la certezza del diritto tributario in tema di imposta sui premi di assicurazione.

Per quanto riguarda il **Titolo II (articoli da 6 a 37)** del decreto delegato, l'introduzione dell'istituto del concordato preventivo biennale così come disciplinato dalle citate disposizioni, in linea con i principi individuati nella legge delega in tema di revisione dell'attività di accertamento, è stata ritenuta la soluzione più idonea a incentivare il corretto adempimento degli obblighi tributari attraverso l'attribuzione di effetti premiali, a promuovere la *tax compliance*, a conferire certezza del carico fiscale e dunque a consentire una migliore programmazione e gestione delle attività esercitate dai soggetti destinatari.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione delle disposizioni in esame avviene, per taluni articoli, mediante decreto attuativo o provvedimento.

In particolare:

- l'intervento normativo di cui all'**articolo 1** prevede:
 - al comma 2, lettera b), nell'ambito del nuovo articolo 38-*bis* (Atti di recupero) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'attribuzione della competenza ad un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata all'emissione dell'atto di recupero in caso mancanza del domicilio fiscale del soggetto da accertare e un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che disciplini la possibilità di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche nelle ipotesi in cui il contribuente non sia dotato di firma digitale;
 - al comma 2, lettera d), due provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui uno d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, nell'ambito del nuovo articolo "*Articolo 60-ter (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale)*";
- l'intervento normativo di cui all'**articolo 2** prevede, al comma 3, la possibilità di emanare un regolamento ministeriale attuativo delle previsioni di cui all'articolo 36 del Regolamento UE 679/2016, nonché dell'articolo 2-undecies del Codice della privacy. Tuttavia, tale regolamento è solo eventuale ed andrà emanato qualora si ravvisi una contraddizione tra diritti degli interessati e salvaguardia degli interessi pubblici;
- con riferimento all'**articolo 4**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia di cui al comma 7-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono inoltre individuati termini e modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dallo stesso comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza. All'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati;
- con riferimento all'**articolo 8**, l'individuazione delle modalità e dei dati che i soggetti destinatari sono tenuti a comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria ai fini dell'elaborazione della proposta di CPB è demandata ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La medesima disposizione stabilisce che i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale siano individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, ove necessario, il Garante per la protezione dei dati personali, previsto dal successivo articolo 9;
- l'**articolo 9** attribuisce a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, ove necessario, il Garante per la protezione dei dati personali, l'approvazione

della metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, in base alla quale è elaborata la proposta di CPB al contribuente. Con il medesimo decreto ministeriale sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento;

- per quel che concerne l'**articolo 19**, viene previsto che le circostanze eccezionali, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del CPB e che comportano la cessazione degli effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- la disposizione di cui all'**articolo 30**, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle circostanze eccezionali, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del CPB, e la conseguente cessazione degli effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

○

Gli **articoli 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38** non prevedono provvedimenti di attuazione.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio avviene attraverso l'utilizzo degli indicatori di cui al punto 2.2.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In relazione alle disposizioni contenute nel decreto delegato nel suo complesso, queste risultano essere il frutto del lavoro di apposito Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, nominato con decreto del Viceministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, di cui fanno parte docenti universitari, professionisti del settore, esperti dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'economia e delle finanze; in ogni caso, risultano esser state consultate diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria, quali il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Nel corso delle suddette consultazioni inerenti al percorso di valutazione non sono emersi particolari aspetti problematici relativamente alle disposizioni contenute nel decreto delegato né, in generale, si è fatto ricorso a consulenze esterne, se non nei limiti dei lavori svolti, a titolo gratuito, dalla Commissione richiamata al punto 6.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: Schema di decreto legislativo, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”.

Amministrazione proponente: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Referente ATN: Ufficio legislativo-finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

La legge delega 11 agosto 2023, n. 111, relativa alla revisione del sistema tributario, indica all’articolo 17 i principi ed i criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo.

Il decreto legislativo di attuazione intende consolidare il principio del legittimo affidamento del contribuente recependo l’introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato, introducendo altresì misure che incentivino l’adempimento spontaneo e assicurino la certezza del diritto tributario. Tali obiettivi sono perseguiti anche mediante la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio. Il potenziamento di tale attività, attraverso l’accesso tempestivo e l’efficiente utilizzo delle informazioni fiscali, consentirà l’attuazione di azioni mirate e l’ottimizzazione delle risorse amministrative, focalizzando i controlli su soggetti a maggiore rischio fiscale.

Inoltre, in coerenza con il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, che ha recepito Direttiva UE 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, c.d. “DAC7”, la disposizione in commento introduce e disciplina nuove forme di cooperazione amministrativa tra Stati, al fine di rafforzare lo scambio di informazioni nonché offrire nuovi strumenti di contrasto all’evasione transnazionale.

Con il decreto in oggetto vengono introdotte, inoltre, una serie di disposizioni normative volte, in generale, alla revisione dell’attività di accertamento e a all’introduzione, per i soggetti di minori dimensioni, dell’istituto del concordato preventivo biennale, che consiste nell’impegno da parte del contribuente aderente di accettare e rispettare la proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, anche mediante l’utilizzo di banche dati e nuove tecnologie, finalizzata alla definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

In linea generale, dunque, in attuazione della delega e nel rispetto dei vincoli in essa contenuti, il decreto si prefigge l’obiettivo di razionalizzare l’intero sistema degli accertamenti tributari in un’ottica di incentivazione dell’adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e del miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e il Fisco, sia attraverso l’introduzione di norme di tipo procedurale che vanno a integrare o modificare gli istituti di controllo già esistenti, sia tramite l’introduzione di nuovi istituti destinati a specifiche platee di contribuenti, come il concordato preventivo biennale.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Gli articoli esaminati sono attuazione della delega fiscale di cui alla legge 11 agosto 2023, n. 111. All'articolo 17, il citato testo normativo prevede, tra gli obiettivi da perseguire, la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative inerenti all'attività di analisi del rischio, la semplificazione del procedimento accertativo nonché il potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie digitali.

Più in particolare, allo scopo di dare attuazione all'articolo 17, comma 1, lettera h), n. 2, della legge delega, il legislatore interviene sulla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introducendo la possibilità di presentazione di denunce tardive nei termini, in linea con quanto già previsto in ambito di dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Per quanto concerne l'attuazione del principio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), il legislatore rivede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea. Viene poi introdotta la disciplina del concordato preventivo biennale per i soggetti di minore dimensione, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera g), punto 2, della legge delega al Governo per la riforma fiscale.

L'**articolo 1**, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 9 agosto 2023, n. 111, si propone, innanzitutto, di operare un intervento di coordinamento del decreto legislativo n. 218 del 1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente e, particolarmente, con la previsione di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Attualmente l'invito obbligatorio disciplinato dall'articolo 5-ter disciplina esclusivamente l'accertamento con adesione ai soli fini delle imposte dirette e dell'IVA, escludendo dall'ambito di applicazione i processi verbali di constatazione e gli accertamenti parziali.

Con la novella normativa, invece, il preventivo confronto con il contribuente sulla proposta di accertamento, in sede di accertamento con adesione ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, viene esteso agli avvisi di rettifica e liquidazione ai fini delle imposte indirette, nonché agli atti di recupero dei crediti e degli importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, fermo restando l'esclusione per gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati. Per quanto riguarda invece i processi verbali di constatazione, pur restando ipotesi che rientrano nell'ambito del preventivo contraddittorio obbligatorio, viene prevista inoltre una speciale procedura di adesione, entro 30 giorni dalla relativa consegna, qualora il contribuente non intenda avviare il confronto con l'ufficio, accettando senza condizioni le risultanze del verbale e beneficiando della riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria.

Altri interventi che innovano rispetto all'attuale disciplina le modalità di svolgimento del procedimento accertativo riguardano:

- la digitalizzazione del processo verbale di constatazione;

- la competenza per l'accertamento del reddito di partecipazione per i soggetti trasparenti;
- l'utilizzo degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nei registri pubblici previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni e le notifiche degli atti e delle cartelle.

Con riferimento all'**articolo 2**, in materia di analisi del rischio, negli ultimi anni sono state introdotte una serie di misure volte a potenziare la base informativa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per l'effettuazione delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale, della frode fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti.

Il potenziamento dell'attività di analisi del rischio è stato ampiamente valorizzato anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che, a completamento delle «azioni», prevede diverse «riforme», intese quali misure destinate a concorrere alla realizzazione degli obiettivi, già indicati nelle *Country Specific Recommendations* rivolte all'Italia dall'Unione Europea, di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo.

In tale contesto, la novella individua in maniera chiara le finalità perseguite attraverso le attività di analisi del rischio, identificandole nella prevenzione e nel contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché nello stimolo dell'adempimento spontaneo e nello svolgimento dei controlli preventivi; ribadisce la possibilità di utilizzare in maniera integrata tutte le informazioni presenti nelle banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate, anche attraverso l'interconnessione con altri archivi pubblici gestiti da enti che non appartengono all'Amministrazione finanziaria; da ultimo, disciplina la possibilità di limitare alcuni dei diritti degli interessati assicurando, al contempo, che siano adottate idonee misure di garanzia.

Con riferimento all'**articolo 3**, lo stesso intende riordinare la vigente disciplina in materia di cooperazione amministrativa fiscale tra Stati membri della UE, attualmente prevista dagli articoli 31**bis** e 31**bis**1 del decreto del Presidente della Repubblica. 600/1973 e sostanzialmente attuativa delle previsioni contenute nella direttiva 2011/16/CE (c.d. DAC) e successive modifiche (inclusa la DAC7, da ultimo attuata con decreto legislativo 32/2023). In tale contesto, l'articolato proposto attribuisce separata e specifica evidenza, in coerenza con il testo della DAC medesima, ai singoli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata previsti dalla DAC, in particolare:

- presenza negli uffici amministrativi – PAOE (articolo 31-*bis*.2 dell'articolato e articolo 11 della DAC);
- controlli simultanei (articolo 31-*bis*.3 dell'articolato e articolo 12 della DAC);
- verifiche congiunte – *joint audit* (articolo 31-*bis*.4 e 12-*bis* della DAC).

Con detto articolo, inoltre, si introduce un quadro di riferimento comune per le forme di cooperazione amministrativa fiscale attivabili con Stati e giurisdizioni extra UE, previste dagli accordi bilaterali o multilaterali esistenti o di futura conclusione. La disciplina proposta è coerente con quella unionale (peraltro ispirata agli standard OCSE recepiti nella maggior parte degli accordi conclusi dall'Italia).

Con riferimento all'**articolo 4** si osserva quanto segue.

La figura del rappresentante fiscale è disciplinata dall'articolo 17, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede:

“Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21.”.

L'attuale quadro normativo in tema di obblighi o diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto a carico o a favore di soggetti non residenti per il tramite di un rappresentante fiscale appare alquanto risalente e frammentario e necessita di un rafforzamento finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti, in ambito IVA, connessi in particolare all'utilizzo abusivo della procedura di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione di beni nell'Unione europea da Paesi extra-UE.

Per quanto concerne la comunicazione dell'opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, la disciplina è contenuta nell'articolo 35, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede che *“L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine, l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.”.*

Infine, l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante *“Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*, contiene la disciplina relativa ad altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, ovvero norme sanzionatorie volte a colpire le residue fattispecie di infrazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

In tale contesto, appare fondamentale introdurre nuove disposizioni, anche di natura sanzionatoria, a presidio del corretto assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto: l'esistenza dei citati fenomeni ha reso urgente l'esigenza di rafforzare l'istituto della rappresentanza fiscale e di introdurre nuovi adempimenti a carico di determinati soggetti che adempiono tramite un rappresentante fiscale agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA.

Con riferimento all'**articolo 5**, viene revisionato il disposto di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi. Nello specifico, apporta modifiche in tema di revisione dei termini di decadenza per l'emissione degli avvisi in materia di imposta sui premi di assicurazione, prevedendo la possibilità di presentazione di denunce tardive nei termini, in linea con quanto già previsto in ambito dichiarativo.

Per quanto attiene agli **articoli da 6 a 37**, tali disposizioni introducono nell'ordinamento tributario il nuovo istituto del concordato preventivo biennale.

Tale intervento, che si inserisce nel solco della riforma del sistema di accertamento, è stato dettato dalla necessità di ridurre il *tax gap* con riferimento ai soggetti di minori dimensioni titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, in considerazione della significativa consistenza della platea dei predetti contribuenti, avvalendosi di strumenti di prevenzione ritenuti più efficaci nella lotta all'evasione. Tali strumenti, di cui l'istituto del concordato consentono fra l'altro, di promuovere la fiducia e la collaborazione fra amministrazione e contribuenti nonché la certezza del diritto e dei rapporti, oltre che una migliore programmazione e gestione delle attività esercitate dai soggetti destinatari; fattori, questi, di incentivazione del corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti;

La norma si rivolge ai soggetti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e ai soggetti che aderiscono al regime forfetario, per cui in più parti viene richiamata la disciplina ISA di cui all'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e quella del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Analogamente, per ciò che attiene alla definizione delle basi imponibili oggetto di concordato, si operano numerosi rinvii al Testo Unico delle imposte dirette ed alla normativa in materia di IRAP.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'**articolo 1** modifica l'ordinamento giuridico:

- apportando modifiche agli articoli 1, 5, 6, 8, 11 e 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- abrogando l'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- introducendo l'articolo 5-quater (Adesione ai verbali di constatazione) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- introducendo un nuovo comma all'articolo 31 e un nuovo articolo 38-bis (Atti di recupero) nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- abrogando il settimo comma dell'articolo 60 e introducendo l'articolo 60-ter (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale) nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- modificando l'articolo 9-bis, comma 16, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- abrogando i commi da 421 a 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e i commi dal 16 al 20 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- modificando l'articolo 26, secondo comma, e introducendo l'articolo 26-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'**articolo 2** innova l'ordinamento giuridico apportando modifiche:

- all'articolo 1, comma 686, legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzate a consentire alla Guardia di finanza di utilizzare le informazioni presenti nell'archivio dei rapporti finanziari anche per le finalità di polizia economico-finanziaria, oltre che per le attività di polizia giudiziaria;
- all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, volte ad aggiornare un lessico normativo oramai desueto.

L'**articolo 3** innova l'ordinamento giuridico:

- sostituendo gli articoli 31-bis e 31-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- introducendo i nuovi articoli 31bis.2 (presenza negli uffici amministrativi – PAOE), 31bis.3 (controlli simultanei) e 31bis.4 (verifiche congiunte).

Le norme proposte all'**articolo 4** incidono sugli articoli 17 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché sull'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

L'**articolo 5** innova l'ordinamento giuridico:

- introducendo il comma 2-bis, all'articolo 9, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
- sostituendo l'articolo 29, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Le disposizioni di cui agli **articoli da 6 a 37** non apportano modifiche alla normativa vigente, in quanto introducono il nuovo istituto del concordato preventivo biennale.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi di cui all'articolo 118, primo comma della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento in via normativa è risultato indispensabile, attesa l'esigenza di intervenire su una disciplina contenuta in norme di legge.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non si è a conoscenza di progetti di legge su materia analoga.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Per le disposizioni del presente decreto delegato non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

Le misure introdotte sono compatibili con l'ordinamento comunitario.

Per quanto attiene all'**articolo 3**, si evidenzia, come già segnalato, che le disposizioni ivi contenute sono sostanzialmente attuative delle previsioni contenute nella direttiva 2011/16/CE (c.d. DAC) e successive modifiche (inclusa la DAC7, da ultimo attuata con decreto legislativo decreto legislativo 32/2023).

Per quanto attiene agli **articoli da 6 a 37** che disciplinano il concordato preventivo biennale si osserva che, in linea con quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 2.3), della legge delega, viene stabilito che l'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e che l'applicazione di tale imposta avviene secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Con riferimento all'**articolo 3**, si segnala che la Commissione UE ha di recente (18 ottobre) archiviato la procedura di infrazione per il ritardato recepimento della Direttiva DAC7 (Procedura di infrazione n. 2023/0023 Mancato recepimento della direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, c.d. "DAC 7"). L'archiviazione è avvenuta a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 32/2023, il cui contenuto è, per quanto di rilievo, integralmente confermato dalla disciplina proposta.

In relazione alle restanti disposizioni, non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto della legge.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La normativa recata dallo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. Con particolare riferimento all'**articolo 3**, la disciplina si pone in linea con gli accordi bilaterali o multilaterali vigenti.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'**articolo 2**, comma 1, introduce nuove definizioni in materia di analisi del rischio. Le disposizioni si rendono necessarie per dare coerenza semantica a una normativa molto articolata. Considerata la novità delle definizioni, non sussistono valutazioni di coerenza

con quelle già in uso. Gli **articoli da 6 a 37**, nel disciplinare il nuovo istituto del concordato preventivo biennale, non introducono nuove definizioni normative.

L'**articolo 3** introduce la nozione di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata – declinandone la tipologia in presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE), controlli simultanei e verifiche congiunte – in linea con la disciplina e la prassi unionali di riferimento.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti ed aggiornati.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Le disposizioni proposte ricorrono alla tecnica della novella attraverso modificazioni o integrazioni di disposizioni vigenti, eccezion fatta per quelle di cui agli **articoli da 6 a 37**, che introducono la disciplina del nuovo istituto del concordato preventivo biennale. Per il dettaglio si rinvia alla Parte I, *sub 3*.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti di disposizioni preesistenti, ma presenta abrogazioni espresse come dettagliato nella Parte I, *sub 3*.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'intervento normativo non presenta tali disposizioni.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento normativo di cui all'**articolo 1** prevede:

- al comma 2, lettera b), nell'ambito del nuovo articolo 38-*bis* (Atti di recupero) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'attribuzione della competenza ad

un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata all'emissione dell'atto di recupero in caso mancanza del domicilio fiscale del soggetto da accertare e un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che disciplini la possibilità di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche nelle ipotesi in cui il contribuente non sia dotato di firma digitale;

- al comma 2, lettera d), due provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui uno d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, nell'ambito del nuovo articolo “*Articolo 60-ter (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale)*”.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 2** prevede, al comma 3, la possibilità di emanare un regolamento ministeriale attuativo delle previsioni di cui all'articolo 36 del Regolamento UE 679/2016, nonché dell'articolo 2-undecies del Codice della privacy. Tuttavia, tale regolamento è solo eventuale ed andrà emanato qualora si ravvisi una contraddizione tra diritti degli interessati e salvaguardia degli interessi pubblici.

Con riferimento all'**articolo 4**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia di cui al comma 7-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono inoltre individuati termini e modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dallo stesso comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza. All'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.

All'**articolo 8**, comma 2, l'individuazione delle modalità e dei dati che i soggetti destinatari sono tenuti a comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale è demandata ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La medesima disposizione, al comma 3, stabilisce che i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale siano individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, ove necessario, il Garante per la protezione dei dati personali, previsto dal successivo articolo 9.

L'**articolo 9**, al secondo periodo del comma 1, stabilisce che sia un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ad approvare la metodologia utilizzata ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato. attribuisce a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, ove necessario, il Garante per la protezione dei dati personali, l'approvazione della metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, in base alla quale è elaborata la proposta di concordato al contribuente. Con il medesimo decreto ministeriale sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento (secondo periodo del comma 2).

Per quel che concerne l'**articolo 19**, viene previsto che le circostanze eccezionali, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato e che comportano la cessazione degli effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione di cui all'**articolo 30** demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione delle circostanze eccezionali, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, e la conseguente cessazione degli effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non si hanno evidenze al riguardo, in quanto non è stato necessario ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D51/23

Roma, 20 dicembre 2023

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 13 dicembre 2023, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale” (atto Governo n. 105), Le invio copia dell’intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2023.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani



Firmato digitalmente da
CIRIANI LUCA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale.

Rep. atti n. 199/CU del 20 dicembre 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 20 dicembre 2023:

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", a norma del quale gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere;

VISTO l'articolo 17 della citata legge n. 111 del 2023, recante "Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo";

VISTA la nota prot. DAGL n. 12100 del 12 dicembre 2023, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 27533, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

CONSIDERATO che, con la citata nota, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha ravvisato la necessità della trasmissione dello schema di decreto in argomento in via anticipata alle Camere, ai fini dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni, a causa della circostanza che le procedure informatiche necessarie per l'acquisizione dei dati occorrenti all'elaborazione della proposta di concordato devono essere messe a disposizione dei contribuenti, o dei loro intermediari, il prima possibile e comunque, per il 2024, primo anno di applicazione dell'istituto, entro il mese di aprile;

VISTA la nota prot. DAR n. 27575 del 12 dicembre 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in argomento, unitamente alle relazioni citate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché a tutte le amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 14 dicembre 2023;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta del 20 dicembre 2023 di questa Conferenza, durante la quale:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa, con le seguenti osservazioni: che le disposizioni relative all'accertamento con adesione, come definite nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, costituiscono uno schema di riferimento per la regolamentazione di tale istituto a livello comunale; che le modifiche apportate dal decreto in esame non incidono



Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

direttamente sulla disciplina di tale istituto in ambito comunale; che eventuali modifiche sono subordinate all'adeguamento normativo degli enti locali, i quali hanno il potere di stabilire regolamenti specifici relativi all'accertamento con adesione, che possono quindi differire da quanto stabilito nel citato decreto legislativo n. 218 del 1997;

- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa, condividendo gli elementi evidenziati dall'ANCI;

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha registrato quanto riferito dall'ANCI e condiviso dall'UPI;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI e dell'UPI;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

